

Un “sociolinguista” cinquecentesco: Girolamo Olives e i suoi *Commentaria et Glosa in Cartam de Logu* (1567)

Giulia Murgia

(Università di Cagliari)

Abstract

The present paper explores the *Commentaria et Glosa in Cartam de Logu* (1567), the first juridical commentary, written in Latin, of the *Carta de Logu*, a collection of norms published in the 14th century by the judge-kings of the Sardinian *Giudicato* (kingdom) of Arborea. The author of the *Commentaria*, the Sardinian jurist Girolamo Olives, from Sassari, was the first Sardinian magistrate to be appointed as fiscal lawyer in the Council of Aragona in 1554. In his work, Olives gives us important (socio)linguistic data for a better understanding of the Sardinian linguistic community in the 16th century. It is in this period that, beside Sardinian, Catalan achieves the highest status in the linguistic repertoire, while Castilian only slowly starts to expand. Olives takes into account some patterns of Sardinian multilingualism and provides rhetorical examples of the judge-kings' complicated strategy of legitimation and power consolidation through biblical narrative models.

Key words – Girolamo Olives; *Commentaria et Glosa in Cartam de Logu*; sociolinguistics

Il presente lavoro si propone di analizzare i *Commentaria et Glosa in Cartam de Logu* (1567), il primo commento giuridico, scritto in latino, della *Carta de Logu*, una compilazione di norme promosse dai giudici del Giudicato Sardo d'Arborea nel XIV secolo. Il suo autore, il sardo Girolamo Olives, giureconsulto di Sassari entrato nel 1554 nel Consiglio d'Aragona in qualità di avvocato fiscale (primo tra i magistrati sardi), ci offre importanti informazioni (socio)linguistiche per una migliore comprensione della comunità linguistica sarda nel XVI secolo, periodo nel quale, accanto al Sardo, si afferma l'egemonia del catalano con la funzione di polo linguistico alto, mentre il castigliano comincia lentamente a prendere piede. Olives esamina alcuni schemi del plurilinguismo sardo e fornisce esempi retorici della complessa strategia di legittimazione e di consolidamento del potere condotta dai giudici attraverso il ricorso a modelli narrativi desunti dalle Sacre Scritture.

Parole chiave – Girolamo Olives; *Commentaria et Glosa in Cartam de Logu*; sociolinguistica

1. Introduzione

La tradizione manoscritta della *Carta de Logu* dell'Arborea, come dimostrato recentemente da Lupinu (LUPINU 2010), si presenta bifida: i due rami nei quali essa si articola, che coincidono con il manoscritto (Cagliari, Biblioteca Universitaria, 211, datato al terzo quarto del XV secolo¹) e con l'*editio princeps* quattrocentesca (Cagliari,

¹ Le edizioni del manoscritto sono due: LUPINU (2010) e, prima, BESTA e GUARNERIO (1905). È Besta a curare l'edizione critica, mentre GUARNERIO (1905) si occupa dell'analisi linguistica.

Biblioteca Universitaria, Inc. 230², da cui discende la tradizione a stampa), risultano infatti dipendere da un archetipo già viziato da errori. L'“albero” della *Carta de Logu* si aggiunge insomma, con buona pace di Bédier, alla *silva portentosa* dei tronchi che si dividono «en deux branches maîtresses, et en deux seulement» (BÉDIER: 1928). A rigore, attenendoci alla ricostruzione stemmatica dei rapporti tra i testimoni della *Carta de Logu*, i rami più bassi dell'albero – che conservano stampe tutte dipendenti, in diversa misura, alcune per via diretta altre per via indiretta, dall'incunabolo, e che sono talvolta foriere di interventi che ne hanno parzialmente modificato l'assetto testuale – non dovrebbero interessarci. Quando però uno degli editori cinquecenteschi veste anche i panni del filologo e del linguista, si impone un'eccezione.

Una riflessione a parte merita infatti l'edizione spagnola curata nel 1567 dal giureconsulto sardo Girolamo Olives³ (nato a Sassari forse nel 1505 e morto a Madrid nel 1568⁴), che contiene, quasi dopo ogni capitolo della *Carta de Logu*, densi commenti giuridici in latino: nei preziosi *Commentaria et Glosa in Cartam de Logu* (OLIVES 1567), il magistrato sassarese ha glossato e interpretato *res et verba* del codice legislativo arborense, in particolare intervenendo sui luoghi problematici ed emendando il testo dell'edizione a stampa che ha sotto gli occhi⁵, quando ritiene che essa tramandi lezioni corrotte o prive di senso, fornendo così delle interpretazioni che saranno poi riproposte da alcune stampe successive (Sassari 1617, Cagliari 1708, Cagliari 1725), e che si rivelano spesso utili anche all'interprete moderno.

In questa sede non ci interesserà tanto l'aspetto dell'Olives filologo, quanto piuttosto quello dell'Olives (socio)linguista, che dissemina nel suo commento una serie di informazioni utili a comprendere come si configurava la *Carta de Logu* e il suo specifico lessico all'interno del repertorio linguistico sardo, in un Cinquecento dominato dal catalano⁶, e con il castigliano che stenterà, anche nei secoli successivi, a penetrare nell'Isola⁷.

² L'incunabolo, sprovvisto di *colophon* e di frontespizio, non gode a tutt'oggi di un'edizione critica, ma esistono delle edizioni anastatiche: SCANU (1991) e CASULA (2011). Dell'incunabolo si conserva un altro esemplare presso la Biblioteca Reale di Torino (Incunaboli, I, 44).

³ Sulla figura di Girolamo Olives, si vedano: TOLA (1837-1838, III), BESTA (1903-1904), MOR (1938), CORTESE (1964), SINI (1997), VIDAL (1999), OLIVARI (2004), MATTONE (2004, 2012 e 2013), ARRIETA ALBERDI (2010: 47-53).

⁴ Sulla data di morte di Olives, scrive ARRIETA ALBERDI (2010: 52, nota 27): «Mattone [si riferisce a MATTONE 2004: 422] dà come sicura la data della morte il 12 giugno del 1569. Ma nella *consulta* sulla sua sostituzione come avvocato fiscale del Consiglio, datata 22 agosto 1568, si allude al fatto che Olives fosse già deceduto».

⁵ Che la sua edizione della *Carta de Logu* si basi su un esemplare a stampa e non su un manoscritto è sottolineato dallo stesso Olives (1567) che, nella sua dedica al re, scrive: «animadvertens ego literam plurium capitulorum mendosam propter corruptam impressionem». Ancora prima, nel frontespizio, dichiara che la sua edizione sarà corredata «cum repertorio operis et tabula propria capitulorum quae erat in in impressione veteri».

⁶ CARBONELL and ARMANGUÉ (2000: 264): «durant els segles XV, XVI i bona part del XVII, el català assisteix precisament al seu període de màxima difusió a l'illa, fins a esdevenir-hi hegemònic: és la llengua dels parlaments i de les lleis que n'emanen; dels senyors feudals y dels privilegis que atorguen a llurs súbdits; de les crides dels virreis adreçades al conjunt de la població, de les incorporacions municipals i de les ordinacions que promulguen» (*ivi* p. 264).

⁷ BLASCO FERRER (1984: 162): «La supremazia linguistica catalana in Sardegna non si limitò ai quasi due secoli di dominazione, ma si protrasse per ben oltre duecento anni, ed in alcuni luoghi l'impiego del cat. non fu mai scalzato nell'isola dallo spagnolo. Le due aree di maggior diffusione di *castiglianismi* sono il Nord e la città di Cagliari. Nonostante ciò la penetrazione dello spagn. nel Settentrione e nel camp. fu superficiale ed ebbe un decorso lentissimo: nella capitale la fruizione del nuovo codice linguistico si avvia sullo scorcio del Seicento [...], in area camp. e barbaricina gli atti notarili ed i pregoni stessi in cat. sono regolari sino attorno al 1650».

Si tenga però presente che proprio a partire dall'anno della pubblicazione dei *Commentaria*, cioè «dal 1567, per il convergere della politica linguistica e culturale di Filippo II e delle scelte filospagnole dei ceti elevati locali, l'adozione del castigliano, nell'insegnamento e nella predicazione da parte dell'ordine religioso, pose le basi per una ridefinizione del repertorio linguistico cittadino e del peso, al suo interno, dei diversi codici in gioco» (DETTORI 2012: 588).

La scelta del 1567 quale anno della pubblicazione dei *Commentaria* – che rappresentano una versione “di servizio” della *Carta*, volta a fornire un utile strumento di consultazione e interpretazione della *Carta de Logu* agli avvocati, ai magistrati, ai notai e, in generale, ai funzionari dell’apparato burocratico della macchina giudiziaria della Sardegna cinquecentesca – dovette molto probabilmente, come acutamente osservato da Mattone, essere stata frutto di una pianificazione editoriale “strategica”, essendo questa la data in cui il sovrano Filippo II promulgò a Madrid la *Nueva recopilación* delle leggi del Regno. Il complesso lavoro esegetico di Olives, iniziato già dal 1555, potè dunque inserirsi all’interno del «movimento di ricompilazione della normativa dei diversi regni della monarchia, dalla Navarra a Valencia, dai Paesi Baschi alla Catalogna» (MATTONE 2012).

Nonostante alcuni studiosi li abbiano in passato ritenuti un po’ attardati nelle conoscenze esibite (MOR 1938; DERUDAS 2010), oggi i *Commentaria et Glosa in Cartam de Logu* sono stati pienamente riabilitati. Olives ottiene infatti nel 1554⁸ la nomina di avvocato fiscale del Regno (primo tra i giuristi sardi) entrando così nel Consiglio d’Aragona⁹, il tribunale di massima istanza della Monarchia ispanica, quello cioè «in cui a corte si trattano le cause giudiziarie e gli affari dei regni lontani» (ARRIETA ALBERDI 2010: 43). La sua formazione appare dunque inserita a pieno titolo nelle correnti internazionali del diritto e considerata pienamente rispondente alla preparazione “standard” di un magistrato spagnolo di quell’epoca (MATTONE 2012).

Quello in cui scrive Olives è un momento storico in cui potrebbe sembrare difficile, a prima vista (soprattutto per Olives, che appare perfettamente integrato al potere centrale), l’emergere di possibili rivendicazioni “nazionalistiche” da parte della Sardegna, e quindi di eventuali ricadute linguistico-identitarie che una difesa del sardo contro l’egemonia di varietà alloglotte avrebbe potuto comportare, proprio perché l’incameramento dell’isola all’interno della Monarchia è ormai partita chiusa. E invece è proprio il Cinquecento il secolo che assiste al nascere dell’idea di ‘nazione’ sarda, il secolo nel quale affiora la coscienza che la Sardegna posseda una specificità culturale che la rende irriducibile alle altre entità statuali europee. Si tratta di consapevolezze elaborate all’indomani dell’inserimento ufficiale del *Regnum Sardiniae* all’interno della Corona d’Aragona, annessione che elevava appunto l’isola al rango di “nazione”, accanto alle altre che costituivano l’arazzo multietnico delle nazioni facenti parte della confederazione¹⁰.

Evidentemente consapevole del suo ruolo di “portavoce” del diritto giuridico isolano in Spagna e – data la definizione di Monarchia plurale attribuita alla Corona per via della sua natura sovranazionale – in Europa¹¹, Olives non rinuncia, all’interno del suo imponente lavoro ermeneutico, agli approfondimenti storici sulle consuetudini locali nonché alle osservazioni di stampo linguistico, con le quali egli contribuisce a fissare un’immagine vagamente idealizzata della Sardegna trecentesca che produsse la *Carta de Logu* come una

⁸ È questo l’anno proposto da ARRIETA ALBERDI (2010: 49).

⁹ Cfr. MATTONE (2012) e ARRIETA ALBERDI (2010: 48): «L’accesso di Olives al Consiglio d’Aragona si ebbe in un momento in cui c’era scarsità di ministri nello stesso Consiglio e abbondanza di cause provenienti dall’isola sarda».

¹⁰ Cfr. DETTORI (2012), p. 578: «Nella duplicità di istituti giuridici catalani e sardi e nella distinzione etnica che li sostiene emerge e si definisce nella prima età catalana la *nació sardescha*, che, formalmente unificata in Regno, acquista identità e rilievo proprio in riferimento alla *nació cathalana* e alle altre nazioni della Corona. Nell’isola, entrata a far parte del mosaico di nazionalità della Monarchia, i sardi vengono ricondotti all’appartenenza alla comunità naturale d’origine, definita sulla base di una comunanza di stirpe, proiezione territoriale, tradizioni e lingua, consuetudini giuridiche».

¹¹ Secondo MOR (1938: 68), il commento alla *Carta de Logu* sarebbe stato indirizzato più agli spagnoli che ai sardi, mentre su questa posizione l’opinione di DERUDAS (2010: 23-24) diverge, in quanto Olives scriverebbe «l’unica sua opera di qualche proporzione indubbiamente con intendimenti pratici ed al solo scopo di dare un po’ di luce alla sempre valida, ma a quei tempi forse già male interpretata, legislazione arborense».

nazione pienamente sovrana e indipendente, i cui giudici non erano semplici vassalli del re d'Aragona (nonostante formalmente lo fossero già da molto tempo), mentre la figura della stessa Eleonora d'Arborea viene da lui costruita e collocata, come si avrà modo di vedere, all'interno di un catalogo di eroine della classicità letterariamente strutturato.

La stessa figura di intellettuale che egli rappresenta – e che nei *Commentaria* si “autorappresenta” in quanto esponente dei ceti colti e dirigenziali sardi – è paradigmatica delle forze linguistiche che attraversano la Sardegna in quegli anni: Olives è un sardo sardofono, ormai risucchiato culturalmente nella sfera di influenza iberica, destinataria, insieme alla Sardegna, del suo commento in latino, ma culturalmente soggiogato dalla funzionalità veicolare del latino e dal suo uso quale “lingua franca” della scienza giuridica cinquecentesca nella comunicazione dotta.

Olives ripubblica quindi la *Carta de Logu*, riproponendo il testo in sardo, in adesione alla politica della Corona che manteneva in vigore le norme legislative e consuetudinarie dei regni che incamerava¹², ma traducendolo e commentandolo in latino per renderlo fruibile anche (ma non solo e non in via preferenziale) a un pubblico non sardo. Il suo punto di vista è quindi, in virtù del suo ruolo prismatico di esegeta, focalizzato, in numerosi casi, sulla situazione plurilinguistica della Corona, quello di un parlante altamente rappresentativo¹³. È vero che la sua statura culturale è fuori dal comune in un contesto storico come quello sardo cinquecentesco in cui l'alfabetizzazione è ancora conquista di pochi, ma è anche l'espressione e il frutto di una vivace Sassari cinquecentesca¹⁴, animata da un'intellettualità autoctona che si relaziona già alla pari con quella europea (SERRA 2012b: 9).

2. Obiettivi e metodi: diritto e sociolinguistica

Le posizioni assunte da Olives nell'accompagnare per mano il lettore della *Carta de Logu* attraverso la cultura e la lingua sarde ci permettono di affrontare un'analisi dei *Commentaria* e, attraverso questi, almeno parzialmente, della *Carta de Logu* stessa, da un punto di vista sociolinguistico. La sua opera ci consente infatti un'esplorazione del patrimonio del pensiero giuridico sardo che, se non è proprio di “prima mano” – condizione impossibile dato che Olives non vive in quella civiltà giudiciale trecentesca che ha prodotto le prime versioni della *Carta de Logu* – certamente è molto più vicina alla “scaturigine” del diritto arborese di qualsiasi altro commento ad esso dedicato. La perlustrazione sistematica del suo pensiero, da annoverare tra i *desiderata* della storia del

¹² Cfr. DETTORI (2012: 577-578): «La Corona aveva infatti l'assetto di una federazione multinazionale, in cui il diritto catalano era applicato sulla base di precise distinzioni etniche. Erano infatti le *nacions* privilegiate, costituite da catalani, valenzani, aragonesi, maiorchini, a godere dei diritti e dei privilegi garantiti dalle istituzioni catalane. Gli altri gruppi etnici, pur sottoposti alla giurisdizione dell'autorità regia rappresentata localmente, venivano giudicati in base al diritto del territorio di appartenenza. [...] In Sardegna venne mantenuta la legislazione giudiciale, dalle costituzioni di Mariano IV alla Carta de Logu di Arborea, e gli statuti comunali di Sassari e di Iglesias. Rimase in vigore anche l'insieme di norme consuetudinarie che avevano regolato fino a quel momento la vita delle aree rurali, che scorreva seguendo i ritmi produttivi tradizionali, passati indenni attraverso le trasformazioni dell'assetto politico. Tali norme erano definite globalmente dai catalani *consuetut de la nació sardescha* e vennero mantenute e applicate nei confronti dei nativi sardi ben oltre il XIV secolo».

¹³ MESTHRIE (2011: 5): «“Multiple voicing”, as stressed in the Bakhtinian view of language, is particularly important: the speech of an individual carries and projects echoes and traces of disparate identities, that is, the voices of other individuals or social groups».

¹⁴ Sul fermento intellettuale della Sassari cinquecentesca, si vedano ZANETTI (1963), CADONI e TURTAS (1988), TURTAS, RUNDINE e TOGNOTTI (1990), VIRDIS (2006).

diritto sardo, può arricchire non solo la discussione giuridica, ma anche il panorama critico e teorico della linguistica sarda.

Analizzato di per sé, il latino dei *Commentaria et glosa*, nella estrema chiarezza tipica della prosa manualistica, che non si pone il problema della ricercatezza formale o dell'eleganza del periodare, ma che preferisce arrivare seccamente al punto del ragionamento giuridico, si allinea ai registri più formali dell'organizzazione della lingua. Nel suo confrontarsi, attraverso modalità traduttorie, con il repertorio sardo del tempo, pone però il problema della differenziazione dei registri e, insieme, ingaggia la sfida di porre a diretto confronto il vocabolario giuridico elaborato in sardo con la lingua ufficiale della giurisprudenza, veicolo universale della dottrina del diritto nella prima Età Moderna. La dialettica che si viene così ad instaurare tra il latino e il sardo, lingua del diritto locale preso in esame e, insieme, del giurista autore dei *Commentaria*¹⁵, fa emergere, anche involontariamente, il problema dell'alterità del volgare rispetto alla lingua che gode del massimo status nel repertorio europeo dell'epoca. Non è però sul metalinguaggio della scienza giuridica che intendiamo soffermarci in questa sede, quanto piuttosto sul modo in cui l'analisi di un giureconsulto dedito alla divulgazione scientifica possa illuminare talune caratteristiche linguistiche, stilistiche e retoriche della *Carta de Logu* finora rimaste in ombra.

Anche la lingua del diritto sardo, infatti, come buona parte delle norme che confluiscono nella *Carta de Logu*, ha una natura "consuetudinaria": entrambe le dimensioni, quella della lingua e quella del diritto, vedono la propria fisionomia e qualità modificate dall'uso e dai costumi, dalle vicissitudini storiche e sociali, in base all'utilizzo del gruppo socio-linguistico di riferimento¹⁶. Le parole del diritto (e il diritto stesso) si modificano nel corso del tempo, vengono dimenticate, sostituite, recuperate.

Uno degli obiettivi del presente lavoro sarà dunque quello di mostrare come (si veda la Sezione 5) il testo di Olives ci aiuti a comprendere quali varianti diafasicamente rilevanti il lessico giuridico sardo selezioni dal *continuum* linguistico del repertorio a propria disposizione, spesso mettendo indirettamente in luce come il sardo si specializzi in senso burocratico e secondo quali modalità, da un punto di vista diamesico, organizzi un proprio standard scritto.

Se è poi vero, come studiato da parte della filosofia analitica del Novecento, che il diritto non farebbe che ritagliarsi uno spazio esiguo all'interno del più ampio e onnicomprensivo sistema lingua in quanto lingua "settoriale" (cfr. MANTOVANI 2008: 19), il confronto sincronico sulle modalità in cui due lingue, collocate a diverse altezze nell'architettura della lingua in quanto a dignità culturale, suddividono e plasmano le possibilità espressive, secondo modalità differenti, può regalare qualche chiarimento sociolinguistico per affrontare il lessico della *Carta de Logu*, così impermeabile, per ragioni di tipologia testuale, alla rappresentazione della variazione linguistica nelle diverse dimensioni diastratica, diamesica e diatopica. Il discorso vale non solo per il confronto con il latino, ma anche con le altre lingue di prestigio con cui il sardo nel

¹⁵ MANTOVANI (2008: 33): «all'interno di una comprensiva nozione di "lingua giuridica" occorre perciò distinguere la lingua "del diritto" (o lingua delle norme oppure lingua legislativa o prescrittiva) dalla lingua testimoniata da altri tipi di testo pertinenti alla comunicazione giuridica (ad esempio, le sentenze e i trattati scientifici), che designamo residualmente come lingua "dei giuristi"».

¹⁶ «Quanto al *parallelismo di struttura* [tra lingua e diritto], l'antichità aveva anticipato le riflessioni ottocentesche – di J. Grimm e Savigny – sulla natura consuetudinaria di lingua e diritto, continuamente rimodellati dall'uso del gruppo di riferimento, cioè dei parlanti e dei consociati» (MANTOVANI 2008: 18).

Cinquecento, e in parte già quello del Trecento, era entrato in concorrenza, prima tra tutte il catalano (si veda la Sezione 4).

Il ragionamento sul linguaggio giuridico¹⁷ sarà poi affrontato anche da un'altra prospettiva, che tenga conto delle strategie narrative che ad esso sono immancabilmente sottese. Non si deve infatti dimenticare che il discorso giuridico è «intimamente connesso con il possesso e l'esercizio del potere. [...] L'esercizio del potere si mostra nei modi in cui la verità viene valorizzata, ed altre interpretazioni, nello stesso tempo, inibite. Alla coppia *discorso-potere* si lega dunque indissolubilmente anche il *sapere*, ovvero la legittimazione del discorso *vero*» (ANTELMINI 2004: 100-101). Consapevole della compromissione del diritto con le forme, anche linguistiche, in cui si manifesta il controllo sociale, Girolamo Olives, attraverso una fitta rete di rimandi scritturali, rinviene traccia di quei valori biblici ed evangelici che gli sembra innervino le norme della *Carta de Logu* (si veda Sezione 3). L'instaurazione di questi rapporti "intertestuali" si inserisce all'interno di una strategia di legittimazione del diritto isolano agli occhi della Corona d'Aragona che mira a sancire l'intrinseca 'verità' del discorso giuridico giudiciale, verità che discende dalla compromissione del testo con i moduli di scrittura propri al testo sacro.

3. Strategie di legittimazione del diritto isolano: modelli retorici e stilistici nel commento al *Proemio*

Il Cinquecento non è soltanto il secolo in cui la Sardegna acquisisce piena coscienza della propria specificità culturale, politica e storica, ma anche quello nel quale, «allo stato delle nostre conoscenze, si pone per la prima volta nella sua storia culturale, l'istituzione di una letteratura e di una attività letteraria che si inserisce pienamente nelle correnti culturali europee dell'epoca» (VIRDIS 2012: 61). È significativo che questi due fenomeni, l'esplosione di una produzione letteraria e l'appropriarsi da parte della Sardegna dello statuto di «soggetto storico e culturale autonomo» (VIRDIS 2012: 61), procedano di pari passo. A conferma di questa rinnovata spinta intellettuale alla quale è stato assegnato il nome di «umanesimo ritardato» (CADONI: 1988), si potrebbero fare molti nomi: il primo è naturalmente quello, per la poesia, di Gerolamo Araolla, autore del poema in sardo *Sa vita, su martiriu et morte de sos gloriosos martires Gavinu, Brothu e Gianuari* (1582) e, per la storiografia, quello di Giovanni Francesco Fara con i suoi *De rebus Sardois* (1580) e con la compilazione della *Sardiniae Chorographia*.

Si tratta di letterati che spesso, come lo stesso Fara, hanno ricevuto una formazione prevalentemente giuridica¹⁸, il che favorisce di frequente "travasi" dall'uno all'altro ambito e interferenze continue, secondo una tradizione e una consuetudine anche italiane per cui, come già evidenziato da Dionisotti, si osserva che «nel suo trapasso dalla Sicilia all'Italia il continuo sviluppo di una nuova letteratura appaia in gran parte dovuto [...] all'iniziativa di laici educati allo studio e alla pratica delle leggi, a giudici e notai» (DIONISOTTI 1999: 58).

Il caso di Girolamo Olives, in virtù della carica che egli ricopre in seno alla Corona d'Aragona, va soppesato e valutato con un'attenzione particolare: in quanto primo magistrato sardo chiamato a esercitare una funzione giurisdizionale nel cuore della

¹⁷ Sul linguaggio giuridico, tra i molti titoli possibili, si vedano SCARPELLI e DI LUCIA (1994), MORTARA GARAVELLI (2001), GARZONE e SANTULLI (2004).

¹⁸ CADONI (1990: 100): «Una verifica di tutto questo si può trovare scorrendo l'inventario dei libri della *Bibliotheca* di Fara, inventario da lui stesso stilato e giuntoci, per una fortunata circostanza, in copia autografa: in esso i volumi concernenti il diritto sono di gran lunga preponderanti tanto che, su un totale di 1006 titoli, circa settecento sono di argomento giuridico».

Monarchia iberica, Olives sente su di sé il peso di rappresentare la Sardegna in quanto entità storica, giuridica e istituzionale:

Il cammino per assicurarsi uno spazio politico in seno della Monarchia non fu facile. La Sardegna poteva comparire a corte fisicamente, mediante rappresentanti quali ambasciatori, agenti, mercanti e uomini d'affari; ma per un effettivo consolidamento della sua presenza come soggetto politico aveva bisogno di conseguire un'effettiva rappresentanza negli organi di massima istanza di giustizia e governo. Questa presenza si ottiene mediante i *letrados* che accedono a corte in qualità di alti magistrati. Con essi compare – soprattutto la prima volta – il regno da cui provengono e che senza dubbio rappresentano [...]. A partire da questo momento, si tratta di conquistarsi un proprio spazio, di darsi una collocazione che li garantisca (è questo un dato importante) allo stesso modo dei *letrados* degli altri regni i quali, in qualità di magistrati, fanno sì che il loro regno d'appartenenza, titolare di un ordinamento completo e maturo, sia posto su un piano d'uguaglianza con gli altri. Si tratta di presentare in forma adeguata il proprio diritto particolare, il diritto patrio. (ARRIETA ALBERDI 2010: 45-46)

È dalla constatazione di questa missione dalle chiare implicazioni politiche della quale Olives si sente investito che occorre prendere le mosse per comprendere le ragioni per le quali egli accantoni spesso l'obiettivo primario che si è prefisso con i *Commentaria*, cioè quello di glossare il testo di legge e di rinvenire e additarne i relativi modelli giuridici, per lasciare spazio a riflessioni volte a ravvisare l'influenza, dietro le norme arborensi, di moduli retorici e stilistici di matrice biblica, evidenziando così i parallelismi tra la *Carta de Logu* e gli insegnamenti vetero- e neotestamentari, nonché l'elevata qualità formale nel confezionamento di alcune sezioni della *Carta de Logu* stessa, soprattutto quella del celebre *Proemio*.

Il titolo stesso con cui si è soliti riferirsi al *corpus* giuridico arborense, quello di *Carta*, nasce all'insegna di un procedimento metonimico, come a suo tempo era stato per i *condaghes*¹⁹.

De nominatur ergo et intitulatur istud opus, Carta de Logu, pro cuius declaratione est advertendum quod hic ponitur continens pro contento, id est carta pro ipsa compilatione scripta in carta. Nam sicut cum antea scribebatur in tabellis aliquando tabella ponebatur pro litera et sic scriptura et sic continens pro contento. Et etiam hodie aliquando appellamus membranam ipsam scripturam in carta pergamenea, ita etiam hic ponitur carta pro ipsa compilatione facta et scripta in carta²⁰. (OLIVES 1567: f. 1r)

Di per sé, l'accento posto da Olives su questo procedimento linguistico-espressivo non ha nulla di singolare, ma spiana la strada a una serie di rilievi sulla *Carta de Logu* e sul suo proemio che tendono a sottolinearne le qualità estetiche e stilistiche:

INCIPIT prohemium operis nam author sive compiler optimi oratoris more, antequam agrediatur materiam, praemittit quae in isto prohemio sequuntur, cum videatur quodammodo in civile illotis manibus sine aliqua praefatione aggredi materiam, et opus, ut dicit text. in l. 1. ff. de origi. iur.

Istud prohemium sive praefatio dividitur per ipsum met compilatorem in duas partes principales cum reperiantur duo capitula distincta de per se. Secunda est ibi sa Carta de Logu.... [...] Ideo in prima parte prohemij assignantur causae quibus ipsa Aeleonora author et legislatrix mota fuit ad condendam istam cartam et compilationem capitulorum. In 2. parte

¹⁹ Sul termine *condaghe*, si vedano MERCI (2001: 7-14), MELE (2002), TURTAS (2008).

²⁰ Nella trascrizione dei *Commentaria*, si è intervenuti sul testo solo nella scansione e divisione delle parole, nell'inserimento di apostrofi e accenti, nell'interpunzione e nello scioglimento delle abbreviature.

declarat et ponit qualiter ista compilatio cartae et capitulorum partim venit corrigendo et emendando cartam, capitula et leges iudicis Mariani patris et predecessoris ipsius Aeleanor. (OLIVES 1567: f. 2r)

L'*author* o il *compiler* della *Carta* doveva essere insomma un ottimo oratore se in grado di organizzare così efficacemente la *dispositio* degli argomenti nel suo proemio. E ancor più, le sue capacità retoriche sono dimostrate dalla “bontà” degli argomenti che egli anticipa nella prefazione e che saranno poi sviluppati nello stendere la *Carta* in base alle direttive di Eleonora e al lascito del padre Mariano, una “bontà” che non discende solo dalla valutazione dell’eleganza formale degli argomenti stessi o dalla loro rilevanza o conformità a certi “standard” di gusto che Olives immagina debbano essere rispettati nello stendere l'*incipit* di un testo di così fondamentale importanza nella storia sarda, ma che ha la sua ragione d’essere soprattutto nel fondamento morale degli insegnamenti e delle norme di convivenza civile che la *Carta* intende promuovere e diffondere. «Nota quod incrementum populorum et regnorum provenit ex bona et recta iusticia, hoc probat principium huius prohemij» (OLIVES 1567: f. 2r): che la prefazione della *Carta* sia fortemente compromessa con una riflessione sul bene e sul male è un aspetto che Olives coglie perfettamente, mettendo in luce i luoghi biblici dai quali il suo compilatore medievale può aver tratto spunto e che, non sappiamo in quale misura, potrebbero effettivamente aver condizionato la stesura della *Carta*.

Olives inanella allora una serie di parallelismi scritturali: «ubi <e>n<im> deest gubernatio, corruius populus, proverbiorum 11» (OLIVES 1567: f. 2r). Il riferimento evocato da Olives è appunto al *Libro dei Proverbi*, 11, 14: «ubi non est gubernator populus corruius»²¹. E subito dopo Olives commenta:

Iusticia enim firmat solium et regnum, proverbii c. 16 et in multitudine populi dignitas regis et in paucitate plebis ignominia principis, proverbii c. 14. Nota ibi sa superbia dessor malvagos, quod per leges et ius efficitur bonos, tam metu poenarum, quam spe praemiorum, l. 1. in princ. ff. de iust. et iur. (OLIVES 1567: f. 2r)

Il richiamo è a *Proverbi*, 16, 12 («abominabiles regi qui agunt impie quoniam iustitia firmatur solium»), e a *Proverbi*, 14, 28 («in multitudine populi dignitas regis et in paucitate plebis ignominia principis»), ma vi si legge anche un rimando al *Corpus iuris civilis* giustiniano. Che nel proemio della *Carta de Logu* arborense si possa scorgere uno slancio stilistico posto a suggellare l'*incipit* degli ordinamenti sardi, impreziosendoli, è un’idea che è stata più di recente ripresa da Antonio Era (1962), il quale ha riorganizzato il collegamento istituito da Olives con la giurisprudenza romana mostrando come il proemio arborense sia adeguatamente provvisto di un fondamento scientifico-filosofico. L’eminente studioso della storia del diritto isolano osserva infatti: «Un motivo “Cum cio siat causa chi s’accrescimentu et esaltamentu etc.” è filosofico e generico perché riflette la necessità di legiferare riecheggiando e sviluppando il noto distico di origine oraziana: *oderunt peccare boni virtutis amore // oderunt peccare mali formidine poenae*» (ERA 1962: 16-17). Era riporta anche i passi di opere che con questa massima oraziana risultano essere consonanti: «Decreto I, distin. IV, c. I, da Isidoro, etym. 5, 20; e 2, causa XXIII, q. V, c. 18 da S. Agostino, Ep. 54 ad Macedonium. Il distico è allegato dalla glossa “metu penarum” sul Dig. I, I, I» (ERA 1964: 17, nota 11).

²¹ Tutte le citazioni bibliche in latino del presente contributo sono tratte dalla *Vulgata Clementina*, consultabile on line all’indirizzo: <<http://vulsearch.sourceforge.net/html/>> [accessed 02nd February 2015].

Le osservazioni di A. Era ci obbligano insomma a leggere il famoso attacco della *Carta de Logu* sotto una nuova luce:

«Con siò siat causa qui su acroximentu «et exaltamentu» dexas provincias et regnos et terras dexendant e bengant dae sa rex[o]ni e pro servari sa iusticia, ²e per issu«s» bonus capidulus sa superbia dessos reos et malvados hominis si infrenet et constringat, ad ciò qui sos bonos et puros et innocentes poçant viviri et istari inter issos reos ad seguridadi pro paura dexas penas et issos bonos, prossa virtudi d[essu] amori, siant tottu hobedientis assos capidulus et ordi[namentos] de custa Carta de Logu, [...]» (*Carta de Logu*, ed. LUPINU 2010: 54)

La rete di citazioni eccellenti evocate da A. Era ci offre la misura della ricchezza del retroterra culturale nel quale il proemio della *Carta de Logu* affonda le proprie radici. Tra i nomi e i titoli evocati, accanto alle *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia e alle riflessioni agostiniane, spicca la citazione del distico delle *Epistulae* oraziane contenuta nel frammento del giureconsulto romano Ulpiano, le cui parole aprono le *Pandette* giustiniane (*De iustitia et iure*), in quella parte del *Corpus iuris civilis* che tramanda la raccolta degli *iura* (1, 1, 1):

Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profiteamur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes²².

Lo stesso intento, dichiarato da Eleonora nella prefazione, di contribuire al bene della *republicha sardisca* lascia intravedere «il solido riferimento alla cultura giuridica coeva da parte degli ignoti compilatori della *Carta de Logu* dell'Arborea» (SINI 1997: 985)²³. Originale e nuovo è invece lo sforzo profuso da Olives nel tentativo di offrire al *corpus arborense* un fondamento biblico.

Così Olives evidenzia come gli insegnamenti contenuti nella *Carta de Logu* illuminino e rischiarino il cammino dei propri sudditi, servendosi del gioco paronomastico *lex-lux* di provenienza veterotestamentaria: «Et ideo lex dicitur lux et mandatum lucerna proverb. c. 6 quibus quis graditur per semitam rectam et viam vitae» (OLIVES 1567: f. 2r). Il rimando è a *Proverbi*, 6, 22-23 («Cum ambulaveris, gradientur tecum; cum dormieris, custodiant te: et evigilans loquere cum eis. Quia mandatum lucerna est, et lex lux, et via vitae increpatio disciplinae»), un passo che, nel corso dei secoli, è stato interpretato come un'esaltazione del diritto e della sua capacità ordinatrice di creare una società armoniosa. La legge naturale del Giudicato d'Arborea, estesa all'intero *Regnum Sardiniae* (COSTA PARETAS: 2004), esiste perché emanazione della legge eterna: lo *ius fori* arborense si rispecchia insomma nello *ius coeli*.

Il continuo accostamento della *Carta de Logu* al sostrato culturale biblico necessita anche di spiegazioni linguistiche per evitare indebite sovrapposizioni terminologiche da

²² La citazione del *Corpus Iuris Civilis* è tratta dal sito: <<http://www.thelatinlibrary.com/justinian.html>> [accessed 02nd February 2015].

²³ SINI (1997: 985-986): «mi pare, infatti, possibile percepire distintamente, per quanto riguarda l'utilizzazione del concetto di *respublica*, sia la consapevolezza della relazione sintagmatica fra *populus* e *respublica*, già postulata dai glossatori più antichi; sia la conoscenza dei vari significati della parola *respublica*, così come risultavano schematizzati nella Glossa accursiana».

parte del lettore inesperto della società sarda e della sua composizione nel periodo di stesura della *Carta de Logu*.

Ergo in casu nostro ista Aeleanora iure proprio e de se principaliter habebat regiam dignitatem et successerat in regno Arborensi patri suo Mariano iudici etiam dicti regni ut dicitur in sequenti parte prohemij, ibi sa carta de logu. Et dicebantur isti reges iudices /f. 2v/ ad instar eorum qui iudicabant Israel, ut habetur in Sacra Scriptura in libro Iudicum, [...] sed illi iudices Israel non habebant dignitatem regiam, sed tantum iudicabant, ut in dicto libro Iudicum habetur de pluribus patribus, et prophetis, qui iudicaverunt Israel. Nam primus Rex in Israel post dictos iudices et immediate post Samuelem fuit Saul, ut habetur lib. 1 Regum, cap. 8. et 9 et 10 et 11. Sed isti iudices sardi erant Reges, et sic in isto prohemio bis dicit in regno nostro Arboree, ibi in su regnu nostru, et plures istorum iudicum Sardorum se nominaverunt Reges, ut patet per quamplura documenta autentica et antiqua, super aliquibus dotationibus ecclesiarum dicti regni Sardiniae, ut est videre per quosdam libros antiquos et authenticos aliquarum insignium ecclesiarum, qui libri in lingua materna Sarda appellantur condagues, condagui, de quo fit mentio infra in cap. 25. (OLIVES 1567: ff. 2r-2v)

Così, che i *reges* arborensi vengano chiamati *iudices* è un dato che ha bisogno di un chiarimento, onde evitare una confusione tra l'ordinamento politico dei Giudici in Israele (narrato, come specifica Olives, nel I libro dei *Re*, 8-11), più definibili come capi militari occasionali che non come veri e propri sovrani («sed non habebant dignitatem regiam»), e il governo dei giudici sardi, la cui piena sovranità era stata a suo tempo apertamente disconosciuta dalla Corona con l'atto di infeudazione trecentesca di Bonifacio VIII a Giacomo II d'Aragona, ma in merito alla quale Olives, neanche tanto velatamente, prende una chiara posizione in favore della regalità giudiciale, mettendo tra parentesi la condizione di vassallaggio dei regoli arborensi rispetto alla monarchia iberica²⁴. Olives era dunque perfettamente conscio delle questioni ideologiche che si celavano dietro la definizione della parola 'giudice' e decide, nel circoscriverne il significato, di rifarsi all'antica autonomia goduta dai giudici in epoca altomedievale.

La riflessione del giureconsulto sassarese si sposta poi sulla questione della legittimità dell'esercizio femminile del potere, con un approfondimento sulla figura della giudicessa Eleonora:

Et sic apparet quod haec Aeleanora erat regina habens de per se et principaliter regnum iure proprietatis et dignitatem et iurisdictionem per successionem, ut est dictum. Ex hoc apparet quod foemine succedunt in regno, et sic etiam in Hispania et in Anglia et in regno Apuliae et in omnibus regnis subditis Hispaniae. (OLIVES 1567: f. 2v)

Olives realizza un breve *excursus* sulle nazioni in cui alle donne è consentito l'accesso al soglio regale, precisando che tra quelle che condividono questa modalità di successione e di avvicendamento al trono vi sono tutte le nazioni che fanno parte della confederazione iberica, a sottolineare la piena parità della Sardegna rispetto alle altre monarchie europee. Il magistrato sardo passa poi in rassegna i modelli "classici" di ginocrazie occidentali e orientali, inserendo nel suo commento al proemio della *Carta* e nel suo approfondimento sul personaggio di Eleonora d'Arborea una galleria paradigmatica di figure femminili:

²⁴ Proprio in merito alla singolare denominazione dei sovrani arborensi quali *giudici*, Besta sostiene: «nell'uso volgare, tenacemente avvinto alle tradizioni, quella di giudice prevalse sull'altre denominazioni anche per esser preferita nella chiesa che, nelle pretese sue di dominio, teneva a mantenere a proprio riguardo intatte le parvenze di soggezione che già aveano subordinato i giudici all'imperatore» (BESTA 1909: 16).

Et sic videmus quamplures illustrissimas foeminas regnasse, quae fortitudine et magnanimitate et virili robore floruerunt, ut fuit Arthemisia Halicarnaseorum regina, Semiramis quae regnavit super Asirios, et Cleopatra in Egipto, et Camilla Volscorum regina, et Tomiris quae imperavit super Scitas et superavit Persas in bello, et Zenobia Palmireorum regine quae etiam regnavit in Siria, quas cum pluribus alijs commemorat et accumulat Bartol. de Cassan. In suo *Cathalogo gloriae mundi* in secunda parte in 8. consideratione et in nostra Hispania novissime in Castella regnavit serenissima regina Elizabeth quae nupsit magnanimo et Catholico Regi nostro Ferdinando Aragonum regi propter quorum coniugium regna Hispaniae fuerunt unita, et post eos regnavit in tota Hispania serenissima regina Ioanna mater invinctissimi et magni imperatoris Caroli v. et regis nostri praedecessoris iusti et catholici nostri regis et domini Philippi ad praesens regnantis, cuius dies Deus protrahat in longevum foeliciter amen. (OLIVES 1567: f. 2v).

La fonte esplicitata da cui Olives dichiara di prelevare questa illustre lista di regnanti esemplari (Artemisia, Semiramide, Cleopatra, Camilla, Tomiris, Zenobia) è rappresentata dall'opera del giurista francese Barthélemy de Chasseneuz (1480-1541), conosciuto anche come Bartholomeus Cassaneus²⁵. Il suo *Catalogus gloriae mundi* (CHASSENEUZ: 1529) è un'opera rinascimentale dal taglio enciclopedico, testimonianza del gusto cinquecentesco per il trattato dotto ed erudito, la cui *ratio* di fondo è rappresentata da una «réflexion sur le thème alors en vogue de la Dignitas hominis» (SECRET 1958: 173). Si noti che una sequenza molto simile si ritrova anche nel *Cortegiano* di Baldassarre Castiglione (pubblicato nel 1528), dove si legge: «e se adesso non si trovano al mondo quelle gran regine, che vadano a subiugare paesi lontani e facciano magni edifici, piramidi e città, come quella Tomiris, regina di Scizia, Artemisia, Zenobia, Semiramis, Cleopatra, non ci son ancor omini come Cesare, Alessandro, Scipione, Lucullo e quegli altri imperatori romani» (CASTIGLIONE, ed. PRETI 1965: 256).

Non si intende chiaramente postulare la diretta conoscenza da parte di Girolamo Olives dell'opera di Castiglione, che però, data l'altezza cronologica e la ricezione anche spagnola dell'opera italiana nel Cinquecento e nel Seicento, non è comunque detto vada del tutto esclusa, soprattutto in considerazione del fatto che «Il cortegiano del conte Balthasar Castiglione, Firenze 1528» (FARA, *Bibliotheca*, ed. CADONI 1992: 380), come altri testi fondamentali nella costituzione del canone letterario cinquecentesco italiano, è tra i titoli catalogati nella *Bibliotheca* di Fara²⁶.

In questo caso però è lo stesso Olives ad indicare ai lettori di avere in mente l'opera di Barthélemy de Chasseneuz. Eppure allargare lo sguardo al contesto letterario che circondava l'edizione dei *Commentaria* ci offre in filigrana un riflesso del pubblico destinatario di questa edizione della *Carta de Logu*, un pubblico cinquecentesco, anche regionale, che doveva evidentemente essere addestrato alla lettura dei Classici e potenzialmente aggiornato sulle novità editoriali, e quindi capace di cogliere i riferimenti intertestuali attivati dalla menzione di questa galleria di donne eccellenti.

Inoltre, come ha osservato Mattone, l'accostamento di Eleonora a questa prestigiosa galleria di regine antiche e moderne porrà le basi per una reinterpretazione della figura della giudicessa «nel XVIII secolo in chiave “patriottica”, cioè come una aperta esaltazione del ruolo di Eleonora» (MATTONE 1995: 21, nota 17). In altre parole, l'“assorbimento” di Eleonora all'interno di questa struttura catalogica che ne ispessisce

²⁵ Per una breve bibliografia sull'opera e la biografia di Barthélemy de Chasseneuz, si vedano SECRET (1958) e PIGNOT (1880).

²⁶ Si noti, per inciso, che all'interno della *Bibliotheca* di Fara, un catalogo di volumi che annovera più di un migliaio di titoli e che fu probabilmente compilato intorno al 1585, figura anche un'edizione dei *Commentaria* di Olives: «Leges Sardoe seu Carta localis cum glosis Hieronimi Olives, Madriti 1567» (Fara, *Bibliotheca*, ed. CADONI 1992: 360).

la statura politica non produce solo l'effetto (provvisto di chiare ricadute ideologiche) di conferirle un'incontestabile dignità regale di portata universale, ma le assegna anche, almeno virtualmente, un posto all'interno della produzione storiografica e letteraria, inserita com'è tra le Grandi della Storia che hanno goduto di una celebrazione anche poetica. In un momento storico come quello che vive la Sardegna sotto la Corona d'Aragona, la rievocazione dell'esperienza di autonomia giudiciale acquista un valore simbolico e sollecita una mitopoiesi collettiva di cui Olives si fa interprete. L'attivazione, nel lettore colto, di una serie di collegamenti intertestuali interviene sul piano simbolico della determinazione di fatti reali (che sarebbe forse possibile analizzare in chiave antropologica), reazione alla scarnificazione identitaria a cui il predominio iberico andava sottoponendo la Sardegna.

Allora, se l'obiettivo della sociolinguistica è anche quello di indagare le auto-rappresentazioni rese possibili dalla lingua e le strategie narrative, anche inconsce, che in essa si dispiegano²⁷, bisogna riconoscere a Girolamo Olives il peso che gli compete in questa operazione di "messa in forma" del patrimonio culturale sardo che gli arriva veicolato dalla *Carta de Logu*, un'operazione che ha una componente di manipolazione ideologica che sottostà a qualsiasi intento nobilitante.

Risponde sempre a una intenzione trasfigurante l'attenzione che Olives rivolge alla definizione della parola *armentargiu*, evocata nella glossa al capitolo III della *Carta de Logu*. Per spiegarne l'etimologia e il legame con la cultura agro-pastorale e, quindi, la radice legata alla parola latina *armentum*²⁸, Olives sente la necessità di ricorrere a Virgilio.

Circa illud verbum armentarju hic videtur innuere text. quod armentarius fit officialis, nam dicit text. armentarius localis vel alius noster officialis, nam li alius est dictio implicativa et similium repetitiva l. si fugitivi cum gloss. ibi in verbo aliam C. de servi. fugi. aliquando stat pro procuratore ut in c. 62 de chertadore et in c. 112 de ordinamentos de sa guardia de laores vinjas et ortos, in quo capitulo capitur etiam armentu pro grege ibi dum dicit su armentu de sas vacas. Et latine etiam armentarius est ipse pastor armenti, Virgilius in 3. lib. georgico omnia secus armentarius apher agit tectumque laremque, sed proprie armentum est genus pecoris apti ad opus armorum ut boves et equi vel quia sunt animalia apta ad arandum ut quasi armenta, quasi aramenta ut declarat Calepinus in dictione armentarius et armentum. (OLIVES 1567: f. 6r)

È innanzitutto da rilevare come Olives elenchi una serie di occorrenze del vocabolo *armentargiu* all'interno della *Carta de Logu*, rimandando al cap. LXII "De chertadore" e al cap. CXII "Ordinamentos de sa guardia de sus laores, vingnas et ortos": questo piccolo glossario consente di soppesare l'occorrenza del vocabolo all'interno di altri contesti d'uso, facilitandone così la comprensione al lettore. Olives rileva poi come la voce *armentargiu* abbia perso il significato latino di 'pastore di armenti' acquisendo quello specifico di 'ufficiale locale, del Giudicato' e dunque 'amministratore di beni e proprietà pubblici'. La parola tra l'altro entra, nella veste di sardismo lessicale appartenente alla sfera dell'amministrazione (RAVANI 2011b: 35), anche nell'italiano del *Breve di Villa di Chiesa*, lo statuto della città di Iglesias, giuntoci nella redazione del 1327²⁹, e in quello della *Carta de Logu* del Giudicato di Cagliari, probabilmente risalente al 1355³⁰.

²⁷ Come studiato da LE PAGE e KELLER (1985), la lingua comporta una serie di «acts of identity in which people reveal both their personal identity and their search for social roles» (LE PAGE and KELLER 1985: 14).

²⁸ Cfr. DES, s.v. *armentarju*: «log. ant. (frequentissimo nei documenti antichi) 'amministratore delle grandi proprietà pubbliche e private', e poi anche 'amministratore della diocesi, economo, curatore in mancanza di vescovo' [...]. In origine dovette designare un semplice custode di armenti, = ARMENTARIUS (Varrone, Virgilio ecc.)».

²⁹ *Breve di Villa di Chiesa* (Libro III, cap. III "Delli habitatori di Villa di Chiesa et altri, che siano tenuti al capitano

La voce *armentu* è però attestata nella *Carta de Logu* al cap. CXII proprio nell'accezione di 'mandria'. Nel menzionare il Virgilio del III libro delle *Georgiche* (vv. 343-344), Olives segna la distanza del lessema sardo *armentargiu*, nel corso del tempo specializzatosi tanto da diventare termine tecnico, rispetto al comune vocabolo latino. Ma, allo stesso tempo, la rievocazione della società delle *Georgiche* ha l'effetto di trasfigurare la civiltà rurale sarda sotto la luce idealizzante della letteratura bucolica, come se i pastori sardi e i loro armenti agissero, per un momento, sulla tela di fondo della poesia virgiliana.

Sebbene l'argomentazione giuridica di Olives non appaia quasi mai forzata né surrettiziamente impreziosita da echi e suggestioni letterarie, ciononostante la cultura nella quale è immerso, fatta di letture di ispirazione religiosa e di letteratura classica, emerge prepotentemente soprattutto in questa prima sezione dei suoi *Commentaria*, quando si tratta di glossare i primi capitoli della *Carta de Logu* dedicati agli istituti di diritto penale. I pochi rimandi del magistrato sassarese alla propria biblioteca e a quella che immagina sia condivisa dai suoi lettori creano l'illusione che la Sardegna si muova a pieno titolo all'interno della "civiltà delle lettere": pur restando di fatto, nella sua produzione letteraria, al di fuori del canone della letteratura occidentale, l'Isola è però pienamente integrata nel suo sistema di ricezione.

Non si può escludere che Olives, nel richiamare alla mente una serie di agganci con i modelli scritturali stia in realtà suggerendo una preziosa pista interpretativa, mostrando come la *Carta de Logu* si sia rifatta, già nelle intenzioni originarie dei suoi compilatori e dei giudici che ne hanno promosso e patrocinato la stesura, a un modello desunto dalle Sacre Scritture, chiaramente piegato alle finalità normative proprie di un testo giuridico.

Per esempio, in relazione al cap. III della *Carta de Logu*, "Qui ochirit homini", anche il reato di omicidio viene affrontato da Olives con il pensiero rivolto all'insegnamento contenuto nell'Antico e nel Nuovo Testamento:

Sequitur nunc de homicidio, quod crimen est exosum omni iure, [...] est enim exosum in iure divino exod. c. 21 et de lege evangelica, et sic de lege gratiae Matth. 26. Qui gladio ferit, gladio perit. (OLIVES 1567: f. 6r)

Olives rimanda al fondamento biblico della pena capitale in caso di omicidio. La distinzione sulla sanzione da infliggere all'assassino se il fatto commesso configura un omicidio volontario o un omicidio per legittima difesa, la quale integra una causa di giustificazione, è infatti sancita anche in *Esodo*, 21, 12-14:

Qui percusserit hominem volens occidere, morte moriatur. Qui autem non est insidiatus, sed Deus illum tradidit in manus ejus, constituam tibi locum in quem fugere debeat. Si quis per industriam occiderit proximum suum, et per insidias: ab altari meo evelles eum, ut moriatur.

Se ci volgiamo a ciò che si legge nel capitolo relativo a questo reato nella *Carta de Logu*, scopriamo che anche il testo legislativo arborense disciplina in modo unitario, trattandoli uno di seguito all'altro così come fa il libro esodiaco, i casi di omicidio nei quali il soggetto agente causi volontariamente la morte di un uomo, per i quali è prevista la

overo retori"): «Ordi[nia]mo che tucti habitaturi di Villa di Chiesa, così t(er)ramagnesi come sardi, stiano (e) siano ad una medesima ragione et rispondano tucti al capitano ovvero rectori (e) iudice, no(n) ave(n)do pió arme(n)tajo, né curatori, né maggiore» (ed. RAVANI 2011a: 142).

³⁰ TANGHERONI (2004: 230): «E si alcuna persona offendesse alcuno de li infrascripti officiali, cioè giudice di facto, armentaio, o maggiore, essendo al'officio, le pene si debbiano radoppiare in quelli malefactori».

condanna a morte, e i casi in cui l'assassino abbia subito un'aggressione e abbia dunque reagito legittimamente, situazione che esclude la rilevanza penale del fatto: conformemente al brocardo *vim vi repellere licet*, l'ordinamento riconosce l'autodifesa del diritto così aggredito, purché l'intera vicenda sia provata dai *boni homines* del villaggio. Si legge infatti nel III capitolo della *Carta de Logu*:

¹[Volemus et ordinamus que si alcuna persona ochirit homini et est-indi confesso in su iudiciu over convinto secundu que 'ssu ordini dessa ragoni comandat, siat-illi segada sa testa in su loghu dessa] /2v/ justicia per modu qui 'ndi morgiat et pro dinari neuunu non canpit, ²salvu qui <su dictu homini hochirit deffendendo a si [...] (Carta de Logu, ed. LUPINU 2010: 58).

Si vede allora come l'ordine nell'esposizione delle due fattispecie nella narrazione tratta dal libro esodiaco – che dapprima dispone la condanna a morte per l'omicida e, in seconda battuta, l'assoluzione in caso di omicidio per legittima difesa – sia esattamente corrispondente, *mutatis verbis*, a quello della norma arborense. Se poi si confronta la trattazione di questi reati negli altri statuti sardi (come il *Breve di Villa di Chiesa* o gli *Statuti Sassaresi*)³¹, è possibile comprendere meglio l'impatto del “sottotesto” biblico sulla *Carta de Logu*, che si trova a convergere con un dispositivo di ascendenza romanistica (SINI 2004: 57).

Altri parallelismi, sottolinea Olives, si possono rinvenire con le parole di Cristo nel Vangelo di Matteo: «Tunc ait illi Jesus: “Converte gladium tuum in locum suum: omnes enim, qui acceperint gladium, gladio peribunt”» (*Matteo*, 26, 52), e con il libro dei *Numeri*, 35, 31: «non accipietis pretium ab eo qui reus est sanguinis, statim et ipse morietur».

Taliter quod moriatur et quod non possit aliquo modo redimi cum pecunia, et sic nota quod pena homicidij est mors naturalis sine redemptione [...] Et ad idem est text. numeri, c. penult. ubi dicit non accipies pretium ab eo qui reus sanguinis erit, sed moriatur, et sic per dictum text. et Exo. c. 21 de iure divino, paena homicidij est mors naturalis. Quinimo et de lege Evangelica, quae est lex gratiae, ut fuit dictum, Matth. c. 26 et etiam de iure Canon. (OLIVES 1567: f. 6r)

Olives sembra inoltre mettere l'accento su un nodo giuridico legato alle pene irrogate in caso di omicidio e alla possibilità che fosse previsto, dalla giurisprudenza vigente in epoca anteriore alla promulgazione della *Carta de Logu*, che queste consistessero semplicemente in una sanzione pecuniaria (forse solo nel caso in cui l'ucciso fosse di condizione servile), ipotesi avanzata da Giulio Paulis a partire dalla precisazione che si legge appunto nel cap. III «pro dinari neuunu non canpit»³². Non possiamo stabilire fino a che punto Olives avesse coscienza delle antiche fasi di sviluppo del diritto isolano e se fosse consapevole (nel caso si dimostrasse in modo definitivo la fondatezza di

³¹ Si confronti cosa accade nella trattazione della legittima difesa negli altri statuti sardi: «Il *Breve* parla di “se deffendendo” a proposito di omicidio e di chi viene aggredito nella propria abitazione, obbligando però l'autore del fatto a provare le circostanze e in questo caso “non patisca di ciò pena nissuna”. Negli *Statuti* [Sassaresi] la legittima difesa è prevista nel caso di aggressione compiuta con una spada o un coltello o armi simili a favore di chi “pro deffendersi” reagisce, senza essere condannato se non ha usato un'arma, o in caso contrario la sanzione è determinata attraverso un rimando al capitolo che disciplina “dessos qui ferin”» (ARTIZZU 2010: 268).

³² PAULIS (1997: 98): «la precisazione che il reo d'omicidio *pro dinarj neuunu non campit* (cfr. la formula *e aquell no escapis pro diners* nella richiesta avanzata dai rappresentanti sardi al Parlamento di Pietro IV d'Aragona) significa che la legislazione arborense anteriore alla *CdL* [*Carta de Logu*] contemplava la possibilità che l'omicidio fosse oggetto di composizione con il versamento di una certa somma di denaro alla parte offesa. Tale pratica era ancora ammessa dagli *StSass* [*Statuti Sassaresi*] per l'omicidio di un servo (l'individuo di condizione servile era considerato come mera proprietà del padrone), ma veniva esclusa per l'omicidio di un libero, secondo che recita il cap. 1 del libro III».

quest'ipotesi largamente condivisibile) che la Sardegna pre-*Carta de Logu* contemplasse questa diversa possibilità di composizione del reato: se però così fosse, Olives starebbe qui richiamando l'attenzione del lettore sul fatto che i giudici arborensi, prescrivendo la condanna a morte dell'omicida a prescindere dalla condizione sociale dell'ucciso e vietandone una risoluzione per vie pecuniarie, si starebbero allineando ai dettami biblici.

È vero che l'istituzione di simili parallelismi tra un testo statutario e le Sacre Scritture potrebbe rivestire un carattere topico nell'opera di un giurista cinquecentesco qual è Olives, che doveva senz'altro porsi il problema, in pieno clima controriformistico, dell'ortodossia non solo dei propri scritti, ma anche della conformità della *Carta* medievale stessa ai dettami religiosi imposti dal nuovo clima post-tridentino, consonanza che avrebbe garantito al *corpus* arborense una completa accettazione e una serena sopravvivenza in quanto legislazione del *Regnum Sardiniae*.

Ma in questa sede ci si domanda se sia possibile osservare la questione anche da un'altra prospettiva, se cioè possa essere lecito immaginare che anche i compilatori della *Carta* o la stessa giudicessa Eleonora o il padre di lei, Mariano IV, avessero coscienza di tali parallelismi scritturali o, addirittura, ne fossero in qualche misura artefici e promotori.

Non si deve dimenticare che anche gli studiosi contemporanei che si sono occupati della *Carta de Logu* vi hanno riconosciuto i modelli giuridici propri del diritto canonico e hanno proposto di riconoscere tra i suoi estensori membri dell'alto clero. Si pensi ad Antonio Marongiu, il quale ha ipotizzato che, benché non vi sia «alcun precedente di norme statutarie le quali diano al diritto canonico l'autorità di fonte superiore di diritto: ossia di fonte per eccellenza, a preferenza del diritto romano» (MARONGIU 1975: 63), il redattore della *Carta de Logu* potrebbe essere stato «presuntivamente, un sacerdote cultore di diritto canonico, ossia un canonista» (MARONGIU 1975: 63), forse il «“dotore de decretu et de lege et canonicu” Filippo Mameli, morto ad Oristano l'8 maggio 1349, dato che il testo rivela nel proemio e nei capitoli 3, 21, 51, 57 l'impronta di un esperto conoscitore del diritto canonico e in particolare delle *Decretali* di Gregorio IX» (MATTONE 1993: 414).

A quest'ipotesi, se ne affianca un'altra che individua in padre Guido Cattaneo (frate domenicano, arcivescovo d'Arborea tra il 1312 e il 1339, autore del *De usu bonorum temporalium Christi et discipulorum eius*, opera nella quale prende posizione in merito allo scontro tra francescani Conventuali e Spirituali³³) uno dei più probabili compilatori del *corpus* arborense³⁴.

A queste supposizioni bisogna poi aggiungere quanto rilevato da Giampaolo Mele in merito alla particolare attenzione che la giudicessa Eleonora sembra riservare, nella promulgazione degli ordinamenti arborensi, all'imposizione di norme che regolino il rispetto della religione. Le sanzioni previste per i crimini commessi contro la Chiesa rispecchiano infatti «una piena sintonia tra il Giudicato e la Chiesa arborense; ciò rappresenta, una 'eccezione', nel panorama dei rapporti, spesso assai tesi, tra potere politico e clero (secolare e regolare) nella Sardegna medioevale» (MELE 2010: XVIII).

Va inoltre considerato che era abitudine di tutti i sovrani europei offrire di sé l'immagine di emissari e mediatori della volontà divina in terra, non solo attraverso la familiarità con una serie di pratiche rituali che ne confermassero il primato temporale e, in una certa misura, spirituale, ma anche, per restare a un livello di testualità e di analisi dell'impiego di precise strategie narrative, attraverso un'attenta costruzione retorica dei propri discorsi pubblici, che essi amavano impreziosire con citazioni bibliche. Questo

³³ Cfr. CICU (1995).

³⁴ Cfr. ARTIZZU (1981) e SCHENA (1979 e 2003).

atteggiamento accomuna anche i sovrani catalani regnanti negli anni di governo di Mariano ed Eleonora, tra i quali spicca, per l'ampio uso di una retorica che si avvantaggia del patrimonio scritturale, Pietro IV il Cerimonioso (SCHENA 1993)³⁵.

Il problema di una legittimazione di matrice divina si poneva ancor più per i giudici sardi, particolarmente desiderosi di vedersi attribuita una condizione di piena regalità, il cui riconoscimento giuridico passava anche attraverso il conferimento della *dignitas* regia da parte della Chiesa romana e attraverso la pratica dell'unzione, pratica diffusa presso diverse monarchie, ma finora non attestata presso i giudicati sardi (GALLINARI 2010: 153-154). I giudici, fin dalle prime testimonianze documentarie³⁶, sembrano infatti esprimere in modo netto la volontà di conferire al proprio governo un carattere teocratico³⁷.

Si pensi al recente indirizzo di studi sulla narrativa naturale dei *condaghes*³⁸, che ha evidenziato come in questi testi, per lungo tempo considerati semplici registri patrimoniali dotati di mere finalità pratico-documentarie, sia invece possibile riconoscere e portare alla luce «l'influenza di moduli stilistici desunti dal patrimonio culturale di *scriptores* monastici non certo illetterati, che sono appunto in grado, [...] di riplasmare la lingua dell'oralità, il volgare sardo, sul modello retorico e stilistico costituito dalle Sacre Scritture» (SERRA 2012c: 39-40).

Facendo tesoro di questa stimolante linea di ricerca, supportati anche dalla lettura scritturale della *Carta de Logu* offertaci da Girolamo Olives, non si potrà che guardare con occhi nuovi al *corpus* di norme arborense. Potrebbe allora non essere un particolare irrilevante il fatto che, dopo il celebre proemio della giudicessa Eleonora, in cui si stabilisce il potere “salvifico” del giudice e i benefici che il loro retto governo può apportare al proprio popolo, il primo capitolo della *Carta de Logu*, “De qui offenderet sa Sengoria”, si apra proprio sul reato di “lesa maestà”, a ricalcare, in qualche misura, l'ordine del decalogo ebraico, riportato in *Deuteronomio* 5, 6-21 e in *Esodo* 20, 2-17:

Ego sum Dominus Deus tuus, qui eduxi te de terra Ægypti, de domo servitutis. Non habebis deos alienos coram me. Non facies tibi sculptile, neque omnem similitudinem quæ est in cælo desuper, et quæ in terra deorsum, nec eorum quæ sunt in aquis sub terra. Non adorabis ea, neque coles : ego sum Dominus Deus tuus fortis, zelotes, visitans iniquitatem patrum in filios, in tertiam et quartam generationem eorum qui oderunt me: et faciens misericordiam in millia his qui diligunt me, et custodiunt præcepta mea. Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum: nec enim habebit insontem Dominus eum qui assumpserit nomen Domini Dei sui frustra. [...] Honora patrem tuum et matrem tuam, ut sis longævus super terram, quam Dominus Deus tuus dabit tibi. Non occides. (*Exodus* 20, 2-13)

³⁵ TANGHERONI (2004: 214): «Pietro IV nelle Costituzioni presenta se stesso, [...] come il re pacifico e pio, pronto alla misericordia, erede di chi era venuto a liberare i sardi da un giogo tirannico. Era l'immagine che più ampiamente aveva dato di sé il 23 febbraio [del 1355], nel suo discorso di apertura del Parlamento, tutto costruito sulla base di citazioni bibliche in latino commentate in catalano. Egli era il re giusto e misericordioso, ufficiale e luogotenente in questo mondo di Nostro Signore e, sull'esempio di questi, venuto a salvare i sudditi dalla cattiva situazione in cui erano, pronto ad ascoltare tutti, compresi coloro che, essendosi comportati male, si erano pentiti».

³⁶ È quanto rilevato da Gallinari a proposito della donazione del 1066 del giudice calaritano Torchitorio a favore dell'abbazia di Montecassino, a proposito della «formula “rex a Deo electus vel coronatus” attribuita al giudice, che risulta interessante perché sembrerebbe che si possa cogliere in essa la volontà politica del governante di far derivare la sua autorità direttamente dalla Divinità, senza alcuna mediazione terrena, e di realizzare un'operazione di omologazione culturale e politica. La suddetta espressione corrispondeva alla formula *Dei gratia* che compariva in contemporanea nei documenti prodotti dai sovrani occidentali» (GALLINARI 2010: 161).

³⁷ LALINDE ABADÍA (2004: 30): «La *Carta de Logu* è ispirata a una concezione trascendente del diritto di derivazione ecclesiastica e canonica, dato che se il destinatario fondamentale della norma è il regno, mostra uno speciale interesse per la Chiesa e per le ragioni ecclesiastiche. Lo stesso atto di emanazione dello Statuto è rivolto ai fedeli e ai sudditi “ad honori de Deus Onnipotentis, e dessa gloriosa Virgini Madonna Santa Maria Mamma sua”».

³⁸ VIRDIS (2012) e SERRA (2012a, 2012b e 2012c).

Confrontando questa parte del decalogo ebraico con i primi capitoli della *Carta de Logu* sembra emergere una stretta vicinanza al modello biblico nell'ordine seguito dai compilatori arborensi per la costruzione della prima parte del testo sardo. A chi avrà consultato, in un Medioevo estremamente sensibile agli spunti religiosi, una copia della *Carta de Logu*, il susseguirsi dei primi capitoli avrebbe offerto il seguente quadro: “De qui offenderet sa Sengoria” (I), “De qui tractarit traicioni o desonore” (II) e “Qui ochirit homini” (III). Sebbene non si possa essere certi che il sistema di titolatura fosse già compreso nella redazione della *Carta* offerta dal manoscritto, ciò non toglie che così come nel libro esodiaco, anche nella *Carta de Logu* l'accento sembra essere posto, in prima battuta, sulla categoria del delitto “politico”, che mira a scongiurare il pericolo di attentati al giudice e ai suoi familiari, alla loro vita («Non habebis deos alienos coram me»), al loro onore («Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum») e ai loro beni. Anche nel decalogo esodiaco poi, alla categoria del delitto politico segue quella del delitto contro le persone («Non occides»). In questo possibile “calco” del modello retorico offerto dall'Antico Testamento nella *dispositio* testuale della sezione incipitaria della *Carta de Logu*, il suo fruitore medievale poteva forse cogliere l'aspetto divino e umano del sovrano, connaturato alla visione dello Stato che i giudici volevano trasmettere. Il potere del giudice mirava ad essere la risultante dell'armonica integrazione del re con i suoi sudditi, ma il sovrano, cioè colui che detiene la *summa potestas*, è il *defensor pacis*, il luogotenente di Dio in terra.

Se è vero ciò che afferma Lalinde Abadía e cioè che gli estensori della compilazione arborense non sembrano aver seguito, nella struttura e nella suddivisione del testo, alcun modello giuridico, per esempio di matrice romanistica o giustiniana, che sia chiaramente riconoscibile (LALINDE ABADÍA 2004: 20), il paradigma di riferimento strutturale della *Carta de Logu*, o per lo meno di parte della sua prima sezione, potrà allora essere ricercato al di là delle fonti “terrene” della *ratio iuris*.

Il messaggio veicolato dalla precisa distribuzione degli argomenti nella sezione iniziale della *Carta*, probabile riflesso dei comandamenti veterotestamentari, mirerebbe insomma a dimostrare come il rispetto dell'autorità sovrana si iscriva direttamente nel salvifico piano della provvidenza. Sembra cioè che anche per i compilatori della *Carta de Logu*, come per gli *scriptores* monastici che si dedicavano alla compilazione dei *condaghes*, la tipologia biblica rappresenti non una pratica esteriore, ma una vera e propria forma di pensiero e di strutturazione dell'argomentazione possibile in una società, come quella medievale, dedita alla *ruminatio* intensa e appassionata della Scrittura.

Per rendersi conto della distanza che separa la *Carta de Logu* da altri testi statuari sardi pressoché coevi o di poco anteriori, sarà sufficiente il confronto con gli *Statuti Sassaresi*, scritti in epoca precedente alla conquista aragonese della Città (1323-1324)³⁹ e dunque imbevuti del clima politico e della dimensione ideologica dell'Italia comunale, essendo il Comune di Sassari nato nella prima metà del '200 sotto gli auspici di Pisa e poi passato nel 1294 sotto il controllo di Genova. Il testo degli *Statuti Sassaresi* si apre, almeno nella redazione che ci è pervenuta, sul giuramento del podestà, figura la cui elezione veniva affidata agli anziani della Repubblica. Seguono poi, secondo la formula prevista dagli Statuti, i giuramenti del Cavaliere coadiutore e del Notaio del Podestà. In assenza di un sovrano che rappresenti il “capo” del corpo politico e sociale e che si

³⁹ D'ARIENZO (1986: 110): «nel 1316 il nostro Statuto sardo fu soltanto ricopiato e [...] tale trascrizione fu fatta sulla base di un testo ufficiale, originale, già esistente, in lingua logudorese».

ammanti degli attributi del simbolismo religioso, non c'è chiaramente spazio per una costruzione teologica e scritturale del testo di legge.

Certo non bastano questi pochi rilievi per dimostrare in modo definitivo l'influenza scritturale nella redazione della *Carta de Logu* o per saggiarne adeguatamente la pervasività e la profondità d'azione. È però interessante soffermarsi sui *Commentaria* di Olives e sugli accostamenti che egli instaura tra il codice arborense e le Sacre Scritture non solo per ricavarne quanto questi parallelismi ci possono suggerire nella direzione dell'analisi sociolinguistica delle tipologie testuali sarde e del grado di formalizzazione delle strategie retoriche utilizzate, ma anche per misurare l'impatto che il trattato di Olives dovette avere nella ricezione della *Carta de Logu*⁴⁰. Se è vero che i *Commentaria* rivestirono autorità di legge nei secoli a seguire, è allora molto probabile che la lettura di questo testo, come la sua ripubblicazione nelle successive edizioni, abbia avuto un'influenza notevole nella rappresentazione simbolica della Sardegna, nell'immaginario che intorno al mondo archetipico della civiltà giudiciale doveva essersi sviluppato anche grazie alla suggestiva rappresentazione dei tempi antichi offerta dall'edizione madrilenza della *Carta de Logu*.

L'aver "imposto" al testo una chiave di lettura scritturale conferisce al testo di legge un'ispirazione divina e trasforma la *Carta de Logu*, agli occhi dei lettori dei *Commentaria*, in un libro chiaramente depositario di una "verità" e di un messaggio di giustizia e pace non più solo umane. Se con il rimando alla galleria di governi ginocratici e la rievocazione di Virgilio si avverte l'impegno del giureconsulto nel voler dimostrare che gli statuti sardi e la civiltà di cui sono espressione non sono isolati culturalmente, con le citazioni e i parallelismi di matrice biblica Olives non deve fare alcuno sforzo dimostrativo. È la stessa *Carta de Logu* che sembra fornirgli l'appiglio per dimostrare come il *corpus* giuridico arborense non derivi asfitticamente da una "vicenda" locale, ma respiri, conformandosi alle pratiche di riconoscimento sacrale invalse presso le altre monarchie occidentali, una tradizione culturale pienamente europea. I suoi *Commentaria*, con un piede in Sardegna e un piede in Spagna, oscillanti tra il regionalismo sardo e l'incipiente tentativo iberico di conferire al mondo un aspetto "globalizzato", dispiegano insomma delle chiare strategie di legittimazione giocate anche e soprattutto intorno al potere della parola biblica.

4. Cenni sulla variazione nello spazio linguistico sardo

Come primo esempio di presa di coscienza della stratificazione linguistica propria della situazione di diglossia che caratterizzava parte della Sardegna del Cinquecento, si è soliti ricordare le parole del cagliaritano Sigismondo Arquer, autore della *Sardiniae brevis historia et descriptio*, composto nel 1549 e poi pubblicato nel 1550, a Basilea, per i tipi dello stampatore Heinrich Petri, all'interno della prima edizione in lingua latina della *Cosmographia universalis* di Sebastian Münster. Nella sua *Sardiniae brevis historia* (ed. LANERI 2007), Arquer dedica una sezione specifica alla "questione della lingua" (*De Sardorum lingua*), stendendo uno "specchietto" trilingue latino-catalano-sardo nella preghiera *Pater noster*. Ma è rimasta famosa soprattutto la sua "fotografia" della situazione sociolinguistica sarda: «sunt duae praecipuae in ea insula linguae, una qua utuntur in civitatibus, et altera qua extra civitates. Oppidani loquuntur fere lingua Hispanica, Tarraconensi seu Catalana, quam didicerunt ab Hispanis [...] alii vero genuinam retinent Sardorum linguam» (ARQUER, *Sardiniae brevis historia et descriptio*,

⁴⁰ ARRIETA ALBERDI (2010: 50): «Il valore interpretativo della glossa di Olives sembra confermato dall'accoglienza che ricevette presso altre grandi autorità del tempo e anche presso alti magistrati sardi come Joan Dexart e Francisco de Vico».

ed. LANERI 2007: 30). Poco più tardi anche Giovanni Francesco Fara, nella sua *In Sardiniae Chorographiam*, probabilmente composta tra il 1580-1 e il 1584-5, offre uno spaccato del plurilinguismo sardo:

Loquuntur lingua propria Sarda cum ritmice, tum etiam soluta oratione, praesertim in capite Logudori ubi purior, copiosior et splendidior est; et cum Hispani plures, Tarraconenses seu Cathalani, et Itali migrarunt in eam et commerciorum gratia quotidie adventant, loquuntur etiam lingua Hispanica, Tarraconensi seu Cathalana, et Itala hisque omnibus linguis concionatur in uno eodemque populo seu auditorio. Calaritani tamen et Algarenses communiter utuntur suorum maiorum lingua Cathalana, alii vero genuinam retinent Sardonum linguam. (FARA, *In Sardiniae Chorographiam*, ed. CADONI 1992: 152)

Rilevanti, in questo condensato di sociolinguistica, sono le considerazioni in merito all'opposizione tra le città iberofone e le campagne sardofone in un Cinquecento dove la diglossia comincia a marcare un confine geografico e culturale e in cui l'ascesa del castigliano quale lingua di prestigio non è comunque riuscita a soppiantare le altre lingue del repertorio isolano e a tradurre la propria influenza in una vera e propria egemonia culturale⁴¹.

Troppo spesso però si dimentica, forse anche per l'assenza di una moderna edizione critica dei suoi *Commentaria*, che anche la figura di Girolamo Olives ha contribuito a immettere la Sardegna e il suo sistema giuridico all'interno del circuito internazionale e, così come quella di Arquer, anche la sua opera, per quanto non contenga una sezione specificamente dedicata alla questione della lingua, è una miniera di preziose osservazioni sociolinguistiche.

Rispetto alla Sardegna del XVI secolo, immersa in differenti tradizioni linguistiche e culturali coesistenti all'interno di una singola comunità, in un Cinquecento in cui la funzione di polo linguistico alto comincia ad essere assunto dal castigliano, ma con il catalano che continua in Sardegna a ricoprire il ruolo di lingua del mondo urbano, dei notai e dell'amministrazione ecclesiastica, Olives si pone, in particolare nelle sequenze con finalità traduttive, come una sorta di mediatore linguistico e culturale.

Si osservi la glossa che il giureconsulto appone al cap. 111 della sua edizione (basata su un'edizione a stampa, verosimilmente l'incunabolo, e corrispondente al cap. 111 del manoscritto), dove si parla dei vincoli ai quali sono sottoposti i legatori di pelle⁴²; la *Carta de Logu* dispone infatti che tutti i *ligadores* che legano pelli ad Oristano non possano legare alcuna pelle in fascio se questa non sia stata preventivamente contrassegnata con il marchio stabilito.

«Item ordinamus qui sus ligadores totu qui ligant corjus in Aristanis siant tenudus de non ligare corju perunu in faxi si non est signadu de cusu sinnu qu'est ordinadu. Et «qui» contra faguirit siat postu in su bangullieri cun uno corju a guturu, e posca istit in prexoni infin'a qui ad avir pagadu sollos xx. (*Carta de Logu*, ed. LUPINU 2010: 150)

⁴¹ MANINCHEDDA (2000: 178): «L'algherese Antonio Lo Frasso (seconda metà del XVI secolo) scrive in castigliano e solo marginalmente in catalano e in sardo; il canonico Gerolamo Araolla (1545-fine del sec. XVI) scrive in castigliano, italiano e sardo; il nobile bosano Pietro Delitala (1550-1592 ca.) in italiano, l'umanista Gian Francesco Fara in latino, Sigismondo Arquer in latino, italiano e castigliano. Un cenacolo di studiosi sassaresi vive ed opera fra Sassari e le Università di Pisa e Bologna, scrivendo prevalentemente in latino».

⁴² Cfr. MAMELI DE' MANNELLI (1805: 127, nota 187), sui *ligadores*: «Quei, che affascinano le cuoja: ed ecco molte persone interessate per precetto penale nel marcamento delle cuoja, i propietarj, e compratori, i Ministri di Giustizia, i Mercatanti, i Maceratori, i Conciatori, e fin anche coloro, che ne formano i fasci; colle quali cautele s'ottengono due cose assai interessanti, cioè il più facile scoprimento dei furti di bestiami, e la più sicura riscossione de' dritti».

Concentreremo la nostra attenzione sul vocabolo *bangullieri*, che nell'incunabolo si presenta nella forma *panghuliere* (f. 22v), al quale, come vedremo, Olives dedica una glossa. Sul significato di questo vocabolo, si può leggere la spiegazione fornita dal giurista ottocentesco Giovanni Maria Mameli de' Mannelli:

Pangulieri l'ho tradotto tanto qua, quanto nel cap. 142. berlina, sebbene possa significare anche la gogna, perché sufficiente punizione mi è parsa nell'uno, e nell'altro caso la berlina in sussidio della pena pecuniaria d'una, e di due lire rispettivamente, abbenchè lire di que' tempi, essendo più grave la pena della gogna. *Panga* si denomina in sardo quel banco, su cui i Beccaj tagliano, e vendon la carne pubblicamente: ciò sia detto a maggiore intelligenza della voce *pangulieri*. (MAMELI DE' MANNELLI 1805: 128, nota 188)

Sulla sua scorta, anche Guarnerio traduce il termine come *berlina* e lo mette in relazione con il logudorese *bangu* (Guarnerio 1905: 126), etimologia ripresa e approfondita da Blasco Ferrer: «il significato [...] è quello di '(mettere alla) berlina', ma la connessione col sardo *bangu* non può che derivare dal fatto che codesta voce significava 'macelleria', ossia il luogo dove gli animali venivano scuoiati e i cuoi cotti e predisposti per la vendita. Secondo noi, dunque, *banguleri* è una neoformazione sarda imperniata su *bangu*, con l'aggiunta del suffisso *-eri* (*druperi, fusteri, barberi*). Chi trasgrediva perciò le norme d'allestimento dei cuoi veniva esposto al pubblico con i cuoi addosso, prima d'essere condotto in carcere» (BLASCO FERRER 2003: 144).

Partiamo allora dalle attestazioni del manoscritto e dell'incunabolo per giungere alla glossa di Olives. Innanzitutto si noterà che la lezione del manoscritto, *bangullieri*, non concorda con quella dell'incunabolo, che ha *panghuliere*. L'oscillazione dell'occlusiva bilabiale iniziale, sonora nel manoscritto e sorda nell'incunabolo, può essere forse dovuta al fatto che, accettando l'etimologia proposta, il sardo presenta, per indicare il banco da macelleria, sia la parola *bangu/bancu* che la variante *pangu/panga*⁴³. Qualche considerazione in più merita, visto che l'intenzione è quella di concentrarsi sull'attenzione mostrata da Olives per il catalano, il suffisso utilizzato per la formazione di questa parola, *-eril-ere*. Quello che ci interessa non è l'alternanza tra le vocali anteriori *-e* ed *-i* in posizione finale, che è tipica dell'arborense (e in questo la *Carta de Logu* non fa eccezione), ma il fatto che si tratti di un suffisso molto produttivo e già attestato nei documenti sardi antichi (per esempio, lo incontriamo già nel *Condaghe di San Pietro di Silki* o negli *Statuti Sassaresi*), che è stato preso in prestito dall'italiano, dal catalano⁴⁴ e dallo spagnolo (PINTO 2011: 63).

Che la parola *bangullieri/panghuliere* potesse essere di difficile comprensione già nel Cinquecento è un'ipotesi che possiamo cominciare a formulare a partire dal fatto che Olives, come a breve vedremo, si senta tenuto a spiegarla e che trova conferma se leggiamo cosa accade nella prima delle edizioni "logudoresizzanti" della *Carta de Logu*. Al suo posto, nell'edizione sassarese del 1617 compare la voce *fanguleri*: è impossibile che si tratti di un mero errore tipografico dovuto alla sostituzione di una lettera ad un'altra poiché il termine, con questa stessa grafia che presenta la fricativa iniziale al posto dell'occlusiva, compare coerentemente sia nel testo che nel commento di Olives che l'edizione riproduce. Possiamo forse immaginare che il vocabolo che indicava il luogo della vergogna pubblica possa aver

⁴³ DES, s.v. *bánka*, p. 149: «*bánku, bángu* log. e camp. 'banco', specm. il banco da macello, il desco o pancone su cui i macellai spezzano la carne da vendere; anche *pánga, pángu*».

⁴⁴ WAGNER (1997 [1951]: 316-317): «si devono considerare come italianismi (nel tosc. antico *-iere* o *-eri* si usavano l'uno a fianco dell'altro, ed ancora nei dialetti toscani *-eri* è molto in uso [...]) Nel periodo catalano-spagnolo penetrarono nel sardo molte parole col suffisso spagnolo *-ero* e soprattutto col cat. *-er*; [...] Tali suffissi si aggiungono anche a voci sarde».

subito una contaminazione con la parola *fangu*, creando una sorta di ibrido inesistente⁴⁵, ma dotato di un senso immediatamente comprensibile, data la sua capacità di evocare la “lordura” della dignità del reo sottoposto a una simile pena.

Il commento di Olives, invece, per una volta, lascia da parte le questioni giuridiche, per soffermarsi proprio su questa *vox insolita*:

IBI in text. su panghuliere est locus iustitiae, qui dicitur vulgo la vergonya, alibi dicitur lo costell et in aliquibus partibus regni ut Sassari dicitur la girella, quae est in platea palumba quae alias vulgo dici solebat corte de lardu de hoc panghuliere loquitur capitulum 142.infra. (OLIVES 1567, f. 96r⁴⁶)

La glossa funziona come un “agglutinatore” semantico e interlinguistico, condensando intorno alla parola “difficile”, in questo caso *bangullieri/panghuliere*, una serie sinonimica (*la vergonya, lo costell, la girella, corte de lardu*) di grande utilità per la ricostruzione non solo del sardo, ma anche delle altre lingue medievali che con il sardo sono entrate in contatto. In chiave sociolinguistica, ci interessano però soprattutto le osservazioni in merito alla distribuzione areale delle varianti. Il sintagma *locus iustitiae* è presente in quanto tecnicismo giuridico e quindi variante diastraticamente alta e diamesicamente orientata sul polo dello scritto. Le altre realizzazioni del termine nel volgare catalano («dicitur vulgo») sono *la vergonya*⁴⁷ oppure *lo costell*, quest’ultimo termine tecnico che indicava il «pal on hom lligava el qui era condemnat a la vergonya pública. Les formes més corrents foren una columna de pedra amb anelles o bé unes fustes que, en unir-se, deixaven uns forats per a subjectar algun membre del condemnat. Solia esser a l’entrada de les poblacions o en un lloc públic» (VIRELLA I BLODA 1982: 263-267).

Possiamo inoltre vedere un accenno alla variazione diatopica quando Olives scrive «et in aliquibus partibus regni ut Sassari dicitur *la girella*». A Sassari prevale quindi la varietà urbana locale, il dialetto sassarese, scaturito dal contatto tra volgari italiani e logudorese⁴⁸. La voce *girella*⁴⁹ è utilizzata in italiano come sinonimo di ‘berlina’, come si evince da un’attestazione in latino del 1228: «potestas seu consul de Carmignano non possit punire aliquem in persona, possit tamen ponere ad berlinam, girellam et frustare occasione furti» (RICCI 1895: 373). Alle osservazioni diatopiche di Olives, possiamo inoltre aggiungere che in Sardegna era noto e adattato alla fonetica sarda già nel Trecento anche il termine *berlina*, come si evince dalla lettura del *Breve di Villa di Chiesa*: «Et se no(n) avesse di che pagare, stia tucto uno die ala catena dela berrina» (*Breve di Villa di Chiesa*, ed. RAVANI 2011a: 118), dove la voce *berrina* presenta un’assimilazione progressiva *-rl- > -*

⁴⁵ Che queste edizioni non siano nuove a simili operazioni di manipolazione linguistica è cosa nota (cfr. PAULIS 1997: 117).

⁴⁶ L’edizione riporta il 99 come numero di pagina, ma si tratta di un errore nel posizionamento del 6, poiché la carta in questione si trova tra la 95 e la 97. Come sottolinea lo stesso Olives, anche al cap. 142 dell’incunabolo (intitolato “Qui iscongiarit vigna o orto”), privo di corrispondenza nel manoscritto, si fa menzione della voce *panguliere*, previsto come pena per chi entri illecitamente nelle vigne o negli orti e non paghi la sanzione prevista entro i termini stabiliti: «et si non paghat infra .viii. dies daessa die qui at esser tentu siat posto in su panghulier» (*Carta de Logu*, incunabolo, f. 32r). Si noti alla voce *panghulier* l’assenza della vocale finale (mero errore tipografico o voce con morfologia suffissale schiettamente catalana?), che Olives reintegra nella sua edizione (f. 113r).

⁴⁷ ALCOVER e MOLL (1993: s.v. *vergonya*): «Posar algú a la vergonya: exposar un delinquent en un lloc públic perquè la gent sàpiga que ha delinquit».

⁴⁸ Cfr. TURTAS (1981) e SANNA (1975).

⁴⁹ Cfr. TLIO, s.v. *berlina*. Il GDLI (1970 VI: 846) alla voce *girella* attesta come primo significato «ruota della carrucola; la carrucola stessa» e poi aggiunge: «Ant. e reg.: la tortura della corda (che passava per una carrucola)».

rr- non attribuibile al toscano (cfr. TLIO, s.v. *berlina*), ma al sardo, che non è estraneo a questo fenomeno consonantico anche per i prestiti da altre lingue⁵⁰.

Anche il sardo ci offre un altro sinonimo di *pangulieri*, come *corte de lardu*, ed entrambe le parole lasciano traccia del proprio passaggio anche nella toponomastica sarda: si pensi alla piazza principale di Paulilatino (in provincia di Oristano), oggi ribattezzata piazza Indipendenza, ma nota anche con il nome di *su pangulieri*, mentre *corte de lardu* era chiamata, come risulta da un elenco compilato nell'Ottocento, una delle sette contrade di Castelsardo (in provincia di Sassari) (ROGGIO 1999). Pasquale Tola, nel suo *Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna*, nel tracciare il profilo di Olives, cita proprio questo passaggio dei *Commentaria* in cui il giureconsulto menziona la piazza *Palumba* a riprova dell'origine sassarese di Olives, poiché, scrive:

[...] bastava leggere le chiose dallo stesso Olives fatte alla *Carta de Logu* per conghietturare con critico fondamento ch'egli era nato in Sassari. Infatti sono da lui ricordati in vari luoghi di detta sua opera i nomi vigenti al suo tempo, ed i già antiquati, non solo delle vie e delle piazze principali, ma perfino dei chiassetti di detta città, come (per darne esempio) laddove rammenta che la piazza *Palumba*, in cui si dava la colla ai malfattori era prima chiamata *Corte de ladru*. (TOLA 1837-1838 III: 43-44, nota 24)

Si vede allora come Olives ci permetta di osservare uno spaccato sincronico del Cinquecento, mostrandoci la coesistenza in Sardegna di più varietà, e l'organizzazione di queste in repertori funzionalizzati, fornendoci utili suggerimenti sui rapporti tra la distribuzione della popolazione e la storia degli usi linguistici nello spazio, nonché la possibilità, per quanto anacronistica perché relativa al Cinquecento inoltrato, di andare oltre il testo della *Carta de Logu*, e di cogliere lo scarto tra scritto e parlato, essenziale per gli studiosi che si occupano del Medioevo e della prima Età Moderna e possiedono solo testimonianze scritte.

I casi di traduzione delle voci difficili sarde in Catalano o in Spagnolo nei *Commentaria* sono anche altrove abbastanza frequenti: si tratta spesso di vere e proprie "traduzioni culturali" nel senso che i *Cultural Studies* ci hanno insegnato a conoscere, cioè di specchietti sinonimici nei quali Olives dimostra di avere profonda coscienza del fatto che le identità e le culture – la sarda, l'italiana, la catalana, la spagnola – che entrano in gioco nel ventaglio di competenze linguistiche di un sardo del Cinquecento, non sono mai fisse, determinate e perfettamente sovrapponibili le une alle altre, ma ritagliano spazi sempre diversi e spesso non del tutto coincidenti nella sfera del significabile. È chiaro che la consapevolezza di questo sfasamento tra lingue e significati permette anche, attraverso lo sguardo straniato indotto dal metodo comparativo, di interrogare l'uso e la pratica del sardo medievale, di un serbatoio lessicale in perenne tensione allo scopo di integrare nel proprio orizzonte di senso linguaggi altri e, con questi, anche nuovi ragionamenti e visioni del mondo (cfr. MAZZARA 2007).

Nel commentare la rubrica che apre la sezione degli *Ordinamentos de silvas* (che si apre al cap. 81 dell'incunabolo), che regolamentano lo sfruttamento dei boschi, Olives precisa:

In ista rubri. silva non ponitur in proprio significatu secundum capitula sequentia, nam silva proprie est nemus cum suis arboribus, inde silva caedua quae succiditur vel quae est iam succisa, et iterum renovata arboribus [...] sed secundum capitula sequentia capitur hic silva pro venatione, quae fit in silva, nam capitula sequentia loquantur de venatione, et sic etiam

⁵⁰ VIRDIS (1978: § 24): «R+L > -rr-: MERULA(M), FERULA(M) > (*MEURLA, *FEURLA) > *meurra*, *feurra*, it. ciarlare > *c'arrai*».

lingua Hispana appellatur monteria, ipsa venatio quae fit in monte, ponuntur sub ista rubri. quatuor capitula quae loquuntur de materia venationis. (OLIVES 1567: f. 77r)

Sebbene nel '500 la diffusione del Castigliano appaia minoritaria in Sardegna, Olives introduce la voce spagnola *montería*, «caza de jabalíes, venados y otras fieras que llaman caza mayor» (ALONSO II 1958: 2886), così come altrove, soffermandosi sui vocaboli utilizzati per indicare specifiche razze canine, nomini la voce *ventor* («s. XV al XX Perro ventor. El de caza, que sigue a ésta por el olfato o viento», ALONSO III 1958: 4144) e la voce *podenco* («adj. s. XIV al XX. Dic. del perro sumamente sagaz y ágil para la caza, por su gran vista, olfato y resistencia», ALONSO II 1958: 3329), come si legge nella glossa al cap. LXXXIV:

Estud capitulum etiam sub eadem rubri. continuat eandem materiam venationis, et dicit quod si aliquis occupaverit cervuum quem canis odoriferus coeperit, qui est ipse jagaru quem text. ponit. Nam canis odoriferus est ipse canis qui vadit ad rastrum ut dicimus et lingua Hispana appellatus ventor, canis vero molosus est ipse canis de posta, ut dicitur vulgariter, et canis vergatus est ipse podencus [...]. (OLIVES 1567: f. 77v)

O ancora, a commento del capitolo XXXVIII, “De proare sos cavallos”, ci offre un'altra parola catalana:

Et hac de causa ne animalia domita de prato discurrant ad locum seminatorium et vetitum (appellatum vidatone) solent in aliquibus locis tenere de nocte et includere boves domitos in quadam curte quae alias appellatur vulgariter lingua Sarda mandra, et ista curtis in qua boves includuntur appellatur proprie bubari in lingua Sarda habes rubri. propriam in cap. 179 sub rubr. dessos bubaris, et etiam curte ut in c. 43 sub rubri. qui levarit raigua, et lingua Catalana dicitur corral. (OLIVES 1567: ff. 44r-44v)

Olives introduce qui i due vocaboli *mandra* e *bubari*, utilizzati in sardo entrambi con il significato di ‘recinto’, ma specializzatisi in modo differente: «il *gulbare*, *bulbare* e *varr*. era un recinto in cui dovevano restare rinchiusi la notte i bovini, per evitare che essi, vagando incustoditi, arrecassero danno ai campi coltivati. La *mandra*, invece, era uno spazio di terreno prativo [...], nel quale il bestiame minuto, e segnatamente le pecore e le capre, potevano *pasker* oltre che *jaker*» (PAULIS 1997: 108-109).

La forma riportata da Olives per *bubari* è uno scempiamento di quella che occorre più volte (*bubarris*, *bubarri*, *bubarre*) nella *Carta de Logu* al cap. CLXXIX, presente esclusivamente nell'incunabolo e non nel manoscritto. Paulis ritiene la voce *bubari* difficile da spiegare da un punto di vista dell'evoluzione fonetica: «È indubbio che il *bubari* della *Carta de Logu* sia la stessa parola che in logudorese antico appare come *gulbare*, *bulbare* e *varr*. Da essa si differenzia soltanto per la caduta dissimilativa della prima liquida, caduta che però potrebbe anche essere dovuta non già a un fenomeno fonetico, ma a una lezione corrotta, tanto più che l'incunabolo quattrocentesco reca addirittura la forma *bubarri*, con un *-rr-* foneticamente impossibile (a meno che non si pensi a una metatesi, anche soltanto grafica, della *r* + cons. del tipo *burbari* > *bubarri*)» (PAULIS 1997: 109).

Casi come questo, in cui Olives attesta nei suoi *Commentaria* una voce sarda che suscita qualche dubbio negli studiosi moderni, ci pongono di fronte alla necessità di stabilire quale peso accordare alla testimonianza del giurista sassarese. Bisogna cioè decidere se possiamo assegnare alla sue attestazioni un valore dirimente, nel qual caso Olives confermerebbe che la voce della *Carta de Logu* non sia una lezione corrotta

dell'incunabolo, oppure se questa attestazione della voce *bubari* senza la liquida sia da attribuire alla semplice citazione delle forme contenute nel capitolo CLXXIX a cui Olives esplicitamente rimanda. Va comunque notato che Olives, nel riportare nel commento latino la voce *bubari*, non si limita a riprodurre pedissequamente ciò che legge nella stampa che ha sotto gli occhi. Così, se andiamo a verificare quali varianti utilizza nella sua trascrizione del capitolo CLXXIX, ritroviamo *bubaris*, ma anche *bubarri* e *bubarre* (OLIVES 1567: f. 119v). Questo fatto può forse essere interpretato come un indizio della relativa autonomia, propria di chi maneggia il repertorio con la destrezza del madrelingua, con la quale Olives si accosta al sardo e all'incunabolo della *Carta de Logu*, la cui *facies* linguistico-grafica egli non riproduce del tutto fedelmente, riservandosi quel margine di libertà d'intervento che è proprio del suo spirito di editore critico e attento.

Olives ci propone una significativa variazione sinonimica del sardo (chiaramente in condizioni di sinonimia relativa, non perfetta), con tre varianti quali *mandra*, *bubari* e *curte* (che Olives trae dal cap. XLIII dove si legge *corte de boes*), che potremmo intendere come co-ipponimi di 'recinto', che Olives presenta nella forma catalana *corral*, appunto «recinte per a tancar bestiar» (DECLC II: 946-951), definizione più generica e imprecisa rispetto a quella sottesa ai lemmi *mandra* e *bubari*, specializzati nel sardo in un senso ristretto.

Inoltre, bisognerà rilevare come per Olives tradurre non sia quasi mai un fatto neutro, non sia per lui quasi mai questione di "chiamare le cose" con le parole degli altri, ma rappresenti anche l'occasione per "manipolare" la lettura storica del passato sardo e dei suoi rapporti con la corona catalana, come emerge in diversi passaggi, di più ampio respiro, nei quali, per esempio, sottolinea la legittimità dei giudici d'Arborea e il loro legame con la sponda iberica del Mediterraneo ricordando il vincolo parentale che vede i regoli oristanesi imparentati con la potente famiglia catalana dei Cervera, grazie alla quale acquisiscono il titolo di visconti di Bas:

pater istius Aeleonorae fuit iudex Marianus [...] et qui fuit etiam iudex arborensis, et isti iudices arborenses ut ibi apparet in dicto c. nos Marianus, habebant etiam terras in capite Lugudorij, et probatur etiam hic ibi et contissa de Gocianu, nam comitatus Gociani est in capite Lugudorij, et habebant etiam terras in principatu Catalonie, nam erant vicecomites de Basso, qui vicecomitatus est in Catalonia, qui vicecomitatus Bassi et Caprera hodie sunt illustrissimi domini Almirantis Castellae. (OLIVES 1567, f. 3r)

Ma spesso il suo sguardo si allarga anche a registrare i passaggi storici legati ai cambiamenti lingua-legge. Interessante è per esempio la riflessione con la quale Olives accompagna il ricordo della richiesta che il viceré di Sardegna dal 1556 al 1559, Álvaro de Madrigal, inoltrò allo stamento militare del Parlamento da lui presieduto nel 1558 e il decreto viceregio dell'8 aprile del 1565 (ARMANGUÉ I HERRERO 2009). Nel documento, che ci è pervenuto, si legge:

Item supplica a Vostra Magestat dit Stament Militar, que, per quant en lo present Regne hi ha algunes ciutats, com es la de Vila de Sglesie, y Bosa, que tenen Capitol de Breu ab lo qual se regexen, y son en llengua Pisana o Italiana, y per lo semblant la Ciutat de Sasser tèn alguns Capitols en llengua Jenovesa o Italiana; y, per quant se veu, nò convè nì es just, que lleys del Regne stighen en llengua stranya: que sia provehit y decretat, que dits Capitols sian traduïts en llengua Sardesca o Cathalana, nò mudada la substancia dels altres; y que los de llengua Italiana sien abolits, talment que nò reste memoria de aquells.
Que se traduescan en llengua Cathalana. (BAUDI DI VESME 1877: 920)

Olives, nel 1567, quindi a breve distanza dalla richiesta presentata al Parlamento, ricorda appunto la sollecitazione a provvedere ad una traduzione, che non riguarda però la *Carta de Logu*. Il perché è chiaro: se per la Corona è tollerabile un codice di norme *en llengua Sardesca*, non è però accettabile che in alcune città sarde sopravvivano ancora testi statutari redatti nelle lingue dei precedenti dominatori, idiomi che, proprio in ragione dello stretto legame lingua-identità che la Corona ha ben presente, vanno condannati alla *damnatio memoriae*. Scrive infatti Olives:

Sardinia fuit sub differenti monarchia secundum diversa tempora, aliquando fuit sub dominio et monarchia ecclesiae per quam tandem fuit infeudata foelicibus regibus Aragonum, aliquando fuit sub monarchia Pisana, quae licet parum duraverit tamen aliquando regnarunt in Sardinia, et aliquando sedes Apostolica et Senatus pisarum faciebant aliquas ordinationes et capitula quae mandabant servari in aliquibus partibus regni, et illa talia capitula dirigebant et transmittabant in regnum cum literis ad modum brevis, quibusquidem literis vel breve mandabant servari talia capitula, et hinc poterant dici capitula brevis, quae usque in hodiernum diem sic nominantur in civitate ecclesiarum, et in parlamento Illust. don Alvari de Madrigal proceres de stamento militari in cap. 9 supplicarunt quod aboleretur tale nomen capitulorum brevis et quod traducerentur de lingua Itala in maternam. (OLIVES 1567: f. 73r)

Interessante notare che Olives ricorda solo la richiesta di traduzione «de lingua Itala in maternam», cioè in sardo, mentre si dimentica (non possiamo sapere fino a che punto volutamente oppure per una vera svista) che l'istanza prevedeva anche una traduzione *en llengua Cathalana*.

Il limitato spazio a disposizione ci esime dal portare altri esempi, peraltro decisamente numerosi, soprattutto sul versante filologico, a riprova della sensibilità (socio)linguistica di Olives. L'apporto dei *Commentaria* nell'analisi della tradizione della *Carta de Logu* si presenta dunque decisivo quale testimonianza del profondo cambiamento dei rapporti tra il sardo e il catalano nel Cinquecento: le glosse latine “registrano” infatti la viva voce di un sardo che, proprio intorno a quelle antiche norme arborensi che cominciavano ad assurgere ad emblema della “nazione” sarda, e riflettendo sulle lingue che in essa confluiscono, erige la propria “idea” di Sardegna.

5. Conclusioni

Pur nella loro estraneità al processo di strutturazione dell'architettura del sardo, alla quale ha contribuito un testo come la *Carta de Logu*, che irrompe nel panorama della produzione medievale isolana fornendoci una “fotografia” di una prima faticosa organizzazione del polo alto, formale e scientifico del sardo arborense, i *Commentaria et glosa* sono però altamente rappresentativi delle forze identitarie che, nel corso del tempo, si sono coagulate intorno al codice giudiciale, quale strumento di rappresentazione dell'alterità linguistica all'interno dell'eterogeneo corpo giuridico che si stringe intorno alla Corona d'Aragona.

Si osservi cosa accade quando, nel confronto tra il lessico latino e quello sardo sul terreno del linguaggio giuridico, che da un punto di vista dell'interpretazione si presenta rigidamente vincolato⁵¹, si pone il problema della definizione giuridica di un vocabolo.

⁵¹ MANTOVANI (2008: 34): la lingua del diritto «possiede un vocabolario di tecnicismi specifici, cioè parole o espressioni polirematiche che posseggono un significato giuridico pressoché univoco. La maggior parte di questi termini, a causa del loro ristretto significato, che non si prestava a riusi, è rimasta confinata all'uso specialistico [...]. Altri, pur nati in ambito giuridico e mantenendo in quest'ambito il loro significato univoco, sono stati adottati in senso più o meno traslato nella lingua comune».

Per esempio, in merito al cap. 101, *De inventario*, Olives crea un piccolo cappello introduttivo alla nozione giuridica di ‘inventario’:

De inventario. Inventarium vulgo appellatur, quod alias lex appellat repertorium ut dicit text. in l. tutor qui repertorium ff. de administra. tuto. et dicitur repertorium et inventarium secundum gloss. ibi in d.l. tutor qui eo quia reperta et inventa in bonis pupillis continet, et ibi descripta sunt, potest etiam dici repertorium et inventarium eo quia in eo reperiantur, et sunt reportata et inveniuntur bona quae erant describenda. (OLIVES 1567: 90r)

È evidente come Olives stia qui manifestando la consapevolezza che il lessico giuridico, così come si è specializzato in sardo, non sia perfettamente sovrapponibile al vocabolario latino, che utilizza, per esprimere lo stesso concetto, anche il termine *repertorium* (cfr. DU CANGE: s.v. *repertorium*: «Jurisconsultis idem quod Inventarium»). Sta insomma svolgendo una funzione di mediazione culturale, perché mette a confronto il tecnicismo sardo con la terminologia proveniente dalla giurisprudenza romana.

La distinzione è sempre tra un registro alto, quello della *lex* che si esprime in lingua latina e che ci fornisce un termine tecnico come *repertorium*, e un registro basso, quello del *vulgo* sardo, che ha deciso di recuperare dal serbatoio il termine *inventario*. Si noti, tra l’altro, che il termine *inventario* occorre, in riferimento al cap. CI, solo nel titolo e che il sistema di titolatura della *Carta de Logu* è presente solo nell’incunabolo e non nel manoscritto, come probabile aggiunta seriore. Il termine *inventario* occorre però in altri capitoli del manoscritto, per es. il cap. CXXIII *De nodaios*, dove rientra all’interno di un elenco di “atti” a disposizione del notaio: «iscriviri et notari toto sos contractos, testamentos et inventarios et incantos et acteras causas et cartas». Nel definire in senso tecnico il significato di un termine giuridico sardo, Olives conferisce ai suoi *Commentaria* una valenza che è anche normativa, se è vero che le sue glosse, come ebbe a scrivere Schupfer, rivestirono «vigore di legge» (SCHUPFER 1908: 380) e dovettero dunque servire a dissipare i dubbi degli stessi “operatori” del diritto che frequentavano i tribunali sardi.

Un altro esempio è dato dalla rubrica che Olives antepone alla sezione della *Carta de Logu* “Ordinamento de chertos et de nunças”:

Ibi chertos vult dicere lites, nam ‘chertu’ est lis, sic habes infra in rub. de chertadore cap. 62. et rub. de chertu cap. 63. et rubr. de chertus cap. 70. et in rubri. de chertos dubidosos c. 77. Nunça, idem est quod citatio vel notificatio, quasi nuntio a nuntio, est enim latinum corruptum, ut saepe dixi quod lingua Sarda est latinitas corrupta, quod nunça sit citatio vel notificatio de aliquo actu probatur infra cap. 52. de corona et in cap. 53. de nunça de corona et in c. 55. in rubri. de nunças et in c. 58. rubr. de mandare nunça. (OLIVES 1567: f. 50v)

In questo passaggio, Olives non si limita a definire il significato di *chertu*⁵² (‘lite’), qui specializzatosi nel senso di ‘contesa giudiziaria’, e quello di *nunça*⁵³ (‘citazione’), anche questo da intendersi come tecnicismo nel senso di ‘citazione presentata davanti a un magistrato’, ma si lancia in un giudizio di valore sulla lingua sarda che egli vede come una varietà di *latinitas corrupta*. Difficile valutare pienamente cosa intenda quando definisce il vocabolo *nunça* come *latinum corruptum*: bisogna chiedersi se cioè l’accento vada posto sulla nozione di *latinitas* e Olives si allinei così all’idea, diventata precocemente un luogo comune, del carattere di estremo conservatorismo della lingua dei Sardi, *grammaticam tamquam simiae homines imitantes*, come ebbe a dire Dante nel

⁵² DES, s.v. *kertare*.

⁵³ DES, s.v. *nunthare*.

De vulgari eloquentia (I, 11, 7) escludendo il sardo dalla sua ricerca del volgare illustre perché dal poeta ritenuto mera imitazione del latino; oppure se Olives constati nel lessico giuridico sardo, capace di elaborare autonomamente il proprio vocabolario tecnico in una condizione di «“non separatezza” dalla lingua comune» (ANTELMi 2008: 89), l’allontanamento e la deviazione (o, per dirla con termini cinquecenteschi, la corruzione), operati dal latino volgare, dalla norma classica.

Se il compito del giurista, nella sua operazione di attualizzazione del messaggio giuridico della medievale *Carta de Logu*, dovrebbe essere semplicemente quello di istituire dei validi collegamenti tra le due lingue, latino e sardo, mostrandone gli scarti e ricucendone le incongruenze e le reciproche differenze, a fronte della «consustanzialità tra la norma giuridica e la sua espressione linguistica» (ANTELMi 2008: 90), non è così per Olives, che si appropria di alcuni atteggiamenti verso il latino o verso i volgari che caratterizzano la produzione trattatistica cinquecentesca di ispirazione teorica, di ambito anche spagnolo, tutta impegnata negli accesi dibattiti sulla ‘questione della lingua’⁵⁴.

D’altra parte, si è avuto modo di vedere come, stante la grande utilità “pratica” del testo, non manchi nei *Commentaria* un risvolto teorico e, soprattutto, ideologico. Le glosse, che dovrebbero innocentemente farsi veicolo della *scientia iuris*, regalando alla Sardegna un diritto “patrio” che si confronti alla pari con gli altri diritti nazionali europei, sono spesso costruite attraverso l’evocazione di immagini dotate di una propria dimensione stilistica e di un valore retorico, la cui riprova ci è fornita dalla ricerca di un modello scritturale che informi la stesura della *Carta de Logu*.

Quando Olives stende il suo commento, il processo di funzionalizzazione della variazione linguistica ha già avuto modo di strutturare i ruoli da attribuire alle diverse varietà, a vantaggio di quelle iberiche, il catalano in particolare, nei rapporti alti, e soprattutto nella prassi scrittoria: le sue considerazioni ci regalano un fugace spaccato della distribuzione diatopica e diafasica di alcuni sinonimi concorrenziali nel Cinquecento, offrendoci una proiezione areale del persistere della varietà locale o, viceversa, della profonda penetrazione delle lingue esogene, ben al di là della dicotomica opposizione città catalanofona contro campagna sardofona proposta da Arquer.

Ma soprattutto, allargando lo sguardo alle alterne vicende storiche che hanno interessato l’Isola, l’opera di Olives inaugura l’inizio di un nuovo corso storico, in cui scrivere di lingua sarda e di Sardegna avrà sempre più a che fare con ragioni politiche e territoriali, rivendicazioni etniche e utopie nazionalistiche. La sua voce, espressione di un tentativo di centralizzazione di una delle periferie dell’Impero, ci racconta da un nuovo e privilegiato punto di vista la storia delle complesse relazioni, anche linguistiche, tra gli organi centrali della Monarchia iberica e i regni ad essa collegati.

Riferimenti bibliografici

ALCOVER, Antoni Maria, MOLL, Francesc de Borja (1993), *Diccionari Català-Valencià-Balear*. Tom X (SON-ZU). Amb la coll·laboració de Manuel SANCHIS GUARNIER i Anna MOLL MARQUÈS. Palma de Mallorca: Editorial Moll.

ALONSO, Martín (1958), *Enciclopedia del Idioma. Diccionario histórico y moderno de la lengua española (siglos XII al XX) etimológico, tecnológico, regional e hispanoamericano*. 3 voll. Madrid: Aguilar.

⁵⁴ Per restare in Spagna, si pensi al *Diálogo de la lengua* (1535) di Juan de Valdés, trattato dedicato al castigliano.

- ANTELM, Donella (2008), “Vaghezza, definizioni e ideologia nel linguaggio giuridico”, in Giuliana GARZONE and Francesca SANTULLI (eds.), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*. Milano: Giuffrè, 89-119.
- ANATRA, Bruno (1982), “Editoria e pubblico in Sardegna tra Cinquecento e Seicento”, in Giovanna CERINA, Cristina LAVINIO and Luisa MULAS (eds.), *Oralità e scrittura nel sistema letterario. Atti del Convegno Cagliari 14-15 aprile 1980*. Roma: Bulzoni, 233-243.
- ARMANGUÉ I HERRERO, Joan (2009), “Le lingue in Sardegna attraverso gli Statuti delle città regie”, in «Insula» 5, 25-32.
- ARMANGUÉ I HERRERO, Joan (2010), “Continuità Della Lingua Catalana In Sardegna, Fra Medioevo Ed Età Moderna”, in «Insula» 9, 5-23.
- ARQUER, Sigismondo, *Sardiniae brevis historia et descriptio*, ed. Maria Teresa LANERI (2007). Saggio introduttivo di Raimondo TURTAS. Cagliari: Centro di studi filologici sardi/CUEC.
- ARRIETA ALBERDI, Jon (2010), “Giuristi e consiglieri sardi al servizio della Monarchia degli Asburgo”, in Francesco MANCONI (ed.), *Il Regno di Sardegna in età moderna. Saggi diversi*. Cagliari: CUEC, 41-98.
- ARTIZZU, Elisabetta (2010), “Il concetto di reato nella legislazione statutaria sarda”, in «RiMe» 4, 259-270.
- ARTIZZU, Francesco (1981), “Di Filippo Mameli e di altri”, in «Archivio storico sardo» 32, 125-138.
- BAUDI DI VESME, Carlo (1877), *Codice Diplomatico di Villa di Chiesa in Sardegna*. 2 voll. Augustae Taurinorum: Regio Typographeo apud fratres Bocca bibliopolas regis; rist. Marco TANGHERONI (2006). Sassari: Delfino.
- BÉDIER, Joseph (1928), *La Tradition manuscrite du Lai de l’Ombre*, in «Romania», 54, pp. 161-198, 321-356. In opuscolo separato: (1929), *La Tradition manuscrite du Lai de l’Ombre: réflexions sur l’art d’éditer les anciens textes*. Paris: Champion.
- BESTA, Enrico, GUARNERIO, Pier Enea (1905), *Carta de Logu de Arborea*. Testo con Prefazioni illustrative. (Estratto da *Studi Sassaressi*, anno III), Sassari: G. Dessì.
- BESTA, Enrico (1909), *La Sardegna medioevale*, vol. II, *Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, sociali*. Palermo: Reber.
- BIROCCHI, Italo, MATTONE, Antonello (eds.) (2004), *La Carta de Logu d’Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*. Roma/Bari: Laterza.
- BLASCO FERRER, Eduardo (1984), *Storia linguistica della Sardegna*. Tübingen: Niemeyer.
- BLASCO FERRER, Eduardo (2003), *Crestomazia sarda dei primi secoli*. 2 voll. Nuoro: Ilisso.
- CADONI, Enzo, TURTAS, Raimondo (1988), *Umanisti Sassaressi del Cinquecento. Le «biblioteche» di Giovanni Francesco Fara e Alessio Fontana*. Sassari: Gallizzi.
- CADONI, Enzo (1988), “Umanisti e cultura classica nella Sardegna del 1500”, in «Res Publica Litterarum» 11, 1988, 59-67.
- CADONI, Enzo (1990), “Lingua latina e lingua sarda nella *In Sardiniae Chorographiam* di Giovanni Francesco Fara”, in Enzo CADONI, Silvana FASCE (eds.), *Seminari sassaressi II*. Sassari: Edizioni Gallizzi, 99-108.
- CARBONELL, Jordi, ARMANGUÉ, Joan (2000), “L’ús de la llengua catalana a l’arquebisbat d’Arborea (ss. XVI-XVIII)”, in Giampaolo MELE (ed.), *Giudicato d’Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale*. Atti

- del 1° Convegno Internazionale di Studi, Oristano 5-8 Dicembre 1997, vol. I. Oristano: ISTAR, 259-274.
- CASTIGLIONE, Baldassarre, *Il libro del Cortegiano*, ed. Giulio PRETI (1965). Torino: Einaudi.
- CASULA, Francesco Cesare (2011), *Carta de Logu*, 2 voll., Regione Autonoma della Sardegna: T.A.S. (Tipografi Associati Sassari).
- CHASSENEUZ, Barthélemy de (1529), *Catalogus gloriae mundi, laudes, honores, excellentias, ac praeminentias omnium fere statuum, plurimarumque rerum illius continens, a spectabili viro Bartholomaeo a Chasseneo ... editus. Vna & typis materias reconditas resolutentibus, cum indice illustratus*. Lugduni: impressum per Dionysium de Harsy artis calcotype industria peditum.
- CICU, Luciano (1995), “Il latino nel Giudicato d’Arborea”, in Giampaolo MELE (ed.), *Società e cultura nel Giudicato d’Arborea e nella Carta de Logu*. Convegno Internazionale di Studi. Oristano - 5/6/7/8 Dicembre 1992. Nuoro: La poligrafica Solinas, 121-131.
- CORTESE, Ennio (1964), *Appunti di storia giuridica sarda*. Milano: Giuffrè.
- COSTA PARETAS, Maria Mercè (2004), “Intorno all’estensione della «Carta de Logu» ai territori feudali del Regno di Sardegna” (1421), in Italo BIROCCHI and Antonello MATTONE (eds.), *La Carta de Logu di Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*. Roma/Bari: Laterza: 377-384.
- D’ARIENZO, Luisa (1986), “Gli Statuti Sassaresi e il problema della loro redazione”, in Antonello MATTONE, Marco TANGHERONI (eds.), *Gli Statuti Sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell’Età Moderna*, Atti del Convegno di Studi. Sassari, 12-14 maggio 1983. Cagliari: Edes, 107-117.
- DECLC II = COROMINES, Joan (1992), *Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana*, amb la col·laboració de Joseph GULSOY i Max CAHNER i l’auxili tècnic de Carles DUARTE i Àngel SATUÉ. Volum II (BO – CU). Barcelona: Curial Edicions Catalanes/Caixa de Pensions «La Caixa».
- DERUDAS, Maria (2010), “Il concetto di Diritto Comune in Girolamo Olives”, in «Archivio Storico Giuridico Sardo» 15, 19-71.
- DES = WAGNER, Max Leopold (1960-1964), *Dizionario etimologico sardo*, Winter, Heidelberg. (Riedizione a cura di Giulio Paulis, 2 voll., Nuoro, Ilisso, 2008).
- DETTORI, Antonietta (2004), “Testualità e lingua nella «Carta de Logu» di Arborea”, in Italo BIROCCHI and Antonello MATTONE (eds.), *La Carta de Logu di Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*. Roma/Bari: Laterza, 139-164.
- DETTORI, Antonietta (2012), “Su alcune attestazioni del termine “nazione” in Sardegna. Storia dell’evoluzione di una parola fra linguistica e letteratura”, in Ignazio PUTZU and Gabriella MAZZON (eds.), *Lingue, letterature, nazioni. Centri e periferie tra Europa e Mediterraneo*. Milano: FrancoAngeli, 577-593.
- DI LUCIA, Paolo (2003), *Normatività. Diritto, linguaggio, azione*. Torino: Giappichelli.
- DI LUCIA, Paolo, SCARPELLI, Uberto (eds.) (1994), *Il linguaggio del diritto*. Milano: LED.
- DIONISOTTI, Carlo (1999) [1967], “Chierici e laici”, in Carlo DIONISOTTI, *Geografia e storia della letteratura italiana*. Torino: Einaudi, 55-88.
- DU CANGE = Charles Du Cange et al., *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, éd. augm., Niort: Favre, 1883-1887.
- EADES, Diana (2011), “Sociolinguistics and the Law”, in Rajend MESTHRIE (ed.), *The Cambridge Handbook of Sociolinguistics*. Cambridge: Cambridge University Press, 377-395.

- ERA, Antonio (1962), "Le 'Carte de Logu'", in «Studi Sassaresi» 29, 1-22.
- FARA, Giovanni Francesco, *Bibliotheca*, in *Ioannis Francisci Farae Opera*, ed. Enzo CADONI (1992). Note biografiche e storiche a cura di Raimondo TURTAS. Vol. 1.2. Sassari: Gallizzi.
- FARA, Giovanni Francesco, *In Sardiniae Chorographiam*, ed. Enzo CADONI (1992). Traduzione italiana di Maria Teresa LANERI. Vol. 1.1. Sassari: Gallizzi.
- GALLINARI, Luciano (2010), "Il Giudicato di Cagliari tra XI e XIII secolo. Proposte di interpretazioni istituzionali", in «Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea» 5, 147-188.
- GARZONE, Giuliana and SANTULLI, Francesca (eds.) (2008), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*. Milano: Giuffrè.
- GDLI = BATTAGLIA, Salvatore (1961-2002), *Grande Dizionario della Lingua Italiana*, diretto da Giorgio Barberi Squarotti. 21 voll. Torino: UTET.
- GRÉGOIRE, Réginald (1995), "Aspetti di religiosità popolare nel *Condaghe di S. Maria di Bonarcado* e nella *Carta de Logu*", in Giampaolo MELE (ed.), *Società e cultura nel Giudicato d'Arborea e nella Carta de Logu*. Convegno Internazionale di Studi. Oristano - 5/6/7/8 Dicembre 1992. Nuoro: La poligrafica Solinas, 189-204.
- GUARNERIO, Pier Enea (1905), "La lingua della «Carta de Logu» secondo il manoscritto di Cagliari", in Enrico BESTA, Pier Enea GUARNERIO, *Carta de Logu de Arborea*. Testo con Prefazioni illustrative. (Estratto da *Studi Sassaresi*, anno III), Sassari: G. Dessì, 69-145.
- LALINDE ABADÍA, Jesus (2004), "La «Carta de Logu» nella civiltà giuridica della Sardegna medievale", in Italo BIROCCHI and Antonello MATTONE (eds.), *La Carta de Logu di Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*. Roma/Bari: Laterza, 13-49.
- LE PAGE, Robert B. and TABOURET-KELLER, Andrée (1985), *Acts of Identity: Creolebased Approaches to Language and Ethnicity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- LUPINU, Giovanni (ed.) (2010), *Carta de Logu dell'Arborea*. Nuova edizione critica secondo il manoscritto di Cagliari (BUC 211) con traduzione italiana, con la collaborazione di Giovanni Strinna. Oristano: Centro di Studi Filologici Sardi/ISTAR.
- MAMELI DE' MANNELLI, Giovanni Maria (1805), *Le costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborèa intitolate Carta de Logu. Colla Traduzione Letterale dalla Sarda nell'Italiana Favella e con copiose Note del Consigliere di Stato, e Riferendario Cavaliere Don Giovanni Maria Mameli de' Mannelli Patrizio di Cagliari, e di Rocca-Contrada, Giudice del Consolato in Cagliari della Società Georgica di Treja. La Nota CCXXXV contiene un Saggio Storico-Geneologico della Nobilissima Casa d'Arborèa*. In Roma: presso Antonio Fulgoni.
- MANCA, Dino (2011), "La comunicazione linguistica e letteraria dei Sardi: dal Medioevo alla 'fusione perfetta'", in «Bollettino di Studi Sardi» 4, 49-76.
- MANINCHEDDA, Paolo (1993), "La letteratura del Cinquecento", in Francesco MANCONI (ed.), *La società sarda in età spagnola*. Cagliari: Consiglio Regionale della Sardegna, 56-65.
- MANINCHEDDA, Paolo (2000), "Nazionalismo, cosmopolitismo e provincialismo nella tradizione letteraria della Sardegna (secc. XV-XVIII)", in «Revista de Filología Románica» 17, 171-196.

- MANTOVANI, Dario (2008), “Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica”, in Giuliana GARZONE, Francesca SANTULLI (eds.), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*. Milano: Giuffrè, 17-56.
- MANTOVANI, Dario (2011), “La letteratura giurisprudenziale e le fonti giuridiche”, in Emilio GABBA (ed.), *Storia e letteratura antica*. Bologna: Il Mulino, 107-118.
- MARONGIU, Antonio (1975), “Sul probabile redattore della *Carta de Logu d’Arborea*”, in Antonio MARONGIU, *Saggi di storia giuridica e politica sarda*. Padova: CEDAM, 61-73.
- MARTINI, Pietro (1838), “Olives, Gerolamo”, in *Biografia sarda*, II. Cagliari: Reale Stamperia, 339-342.
- MATTONE, Antonello (1993), “Eleonora d’Arborea”, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 42. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 410-419.
- MATTONE, Antonello (1995), “Un mito nazionale per la Sardegna. Eleonora d’Arborea nella tradizione storiografica (XVI-XIX secolo)”, in Giampaolo MELE (ed.), *Società e cultura nel Giudicato d’Arborea e nella Carta de Logu*. Convegno Internazionale di Studi. Oristano - 5/6/7/8 Dicembre 1992. Nuoro: La poligrafica Solinas, 17-50.
- MATTONE, Antonello (2004), *La «Carta de Logu» di Arborea tra diritto comune e diritto patrio (secoli XV-XVII)*, in Italo BIROCCHI and Antonello MATTONE (eds.), *La Carta de Logu di Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*. Roma/Bari: Laterza, 421-424.
- MATTONE, Antonello (2012), “Olives, Girolamo”, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 79. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana. URL: <www.treccani.it> [accessed November 03rd 2014]
- MATTONE, Antonello (2013), “Girolamo Olives”, in Italo Birocchi, Maria Luisa Carlino (eds.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna: Il Mulino, 1455.
- MAZZARA, Federica (2007), “La traducción como estudio cultural”, in Michele COMETA, Antonio LASTRA, Paz VILLAR HERNÁNDEZ (eds.), *Estudios culturales: una introducción*. Madrid: Verbum, 29-50.
- MELE, Giampaolo (ed.) (1995), *Società e cultura nel Giudicato d’Arborea e nella Carta de Logu*. Convegno Internazionale di Studi. Oristano - 5/6/7/8 Dicembre 1992. Nuoro: La poligrafica Solinas.
- MELE, Giampaolo (ed.) (2000), *Giudicato d’Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale*. Atti del 1° Convegno Internazionale di Studi, Oristano 5-8 Dicembre 1997. 2 voll. Oristano: ISTAR.
- MELE, Giampaolo (2002), “I Condaghi: specchio storico di devozione e delle tradizioni liturgiche medievali della Sardegna medievale”, in *La civiltà giudicale in Sardegna nei secoli XI-XIII*. Atti del Convegno nazionale Sassari, 16-17 marzo 2001. Sassari: Stampacolor, 143-174.
- MELE, Giampaolo (2010), “Prefazione”, in Giovanni LUPINU (ed.) (2010), *Carta de Logu dell’Arborea*. Nuova edizione critica secondo il manoscritto di Cagliari (BUC 211) con traduzione italiana, con la collaborazione di Giovanni STRINNA. Oristano: Centro di Studi Filologici Sardi/ISTAR, XI-XX.
- MERCI, Paolo (ed.) (2001), *Il Condaghe di San Nicola di Trullas*. Ilasso: Nuoro.
- MOR, Carlo Guido (1938), “Sul commento di Girolamo Olives giureconsulto sardo del sec. XVI alla “Carta de Logu” di Eleonora d’Arborea”, in Antonio ERA (ed.), *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna*. Sassari: Gallizzi, 55-61.

- MORTARA GARAVELLI, Bice (2001), *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi.
- OLIVARI, Tiziana (2004), “Le edizioni a stampa della «Carta de Logu» (XV-XIX secolo)”, in Italo BIROCCI, Antonello MATTONE (eds.), *La Carta de Logu di Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*. Roma/Bari: Laterza, 165-192.
- OLIVES, Girolamo (1567), *Commentaria et glosa in Cartam de Logu legum et ordinationum Sardarum noviter recognitam et veridice impressam, cum repertorio operis et tabula propria capitulorum quae erat in impressione veteri, quod repertorium et tabula habentur infra post finem operis*. Madriti: in aedibus Alfonsi Gomezij et Petri Cosin typographorum.
- PAULIS, Giulio (1997), *Studi sul sardo medioevale*. Nuoro: Ilisso.
- PIGNOT, Jean-Henri (1880), *Un jurisconsulte au seizième siècle: Barthélemy de Chasseneuz, premier commentateur de la coutume de Bourgogne et président au parlement de Provence. Sa vie et ses œuvres*. Paris: Larose.
- PINTO, Immacolata (2011), *La formazione delle parole in sardo*. Nuoro: Ilisso.
- RAVANI, Sara (ed.) (2011a), *Il Breve di Villa di Chiesa (Iglesias)*. Cagliari: CUEC.
- RAVANI, Sara (2011b), “Per la lingua del *Breve di Villa di Chiesa*: l’influsso del sardo”, in «Bollettino di Studi Sardi» 4, 15-47.
- RICCI, Antonio (1895), *Memorie storiche del castello e Comune di Carmignano*, Prato: S. Belli.
- ROGGIO, Sandro (1999), “Castelsardo”, in Gianni MURA, Antonello SANNA (eds.), *Le Città*. Cagliari: CUEC, 189-197.
- SANNA, Antonio (1975), *Il dialetto di Sassari (e altri saggi)*. Cagliari: Trois.
- SCANU, Antonina (1991), *Carta de Logu*. Riproduzione dell’edizione quattrocentesca conservata nella Biblioteca Universitaria di Cagliari. S.l.: s.n. [Sassari: T.A.S.].
- SCARPELLI, Uberto and DI LUCIA, Paolo (eds.) (1994), *Il linguaggio del diritto*. Milano: LED.
- SCHENA, Olivetta (1979), “Una presenza sarda al convegno di Avignone del 1322 sulla povertà evangelica”, in «Clio» 15.1, 139-155.
- SCHENA, Olivetta (2003), “Guido Cattaneo, *Tyrenensis et Arborensis archiepiscopus*, tra Regno d’Arborea e Corona d’Aragona”, in «Schede Medievali» 41, 82-101.
- SCHENA, Olivetta (1993), “Un’orazione di Pietro il Cerimonioso contro il giudice Mariano d’Arborea”, in Luisa D’ARIENZO (ed.), *Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra Medioevo ed Età Moderna. Studi storici in memoria di Alberto Boscolo*. Vol. 1. Roma: Bulzoni Editore, 319-336.
- SCHUPFER, Francesco (1908), *Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti*. Città di Castello: S. Lapi.
- SECRET, François (1958), “Le *Catalogus gloriae mundi* de Barthélemy de Chasseneuz”, in «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance» 20, 170-176.
- SERRA, Patrizia (2012a), “Spunti narrativi nel Medioevo sardo”, in Corinna SALVADORI LONERGAN (ed.), *Insularità e cultura mediterranea nella lingua e nella letteratura italiane*. Firenze, Cesati. Vol. 1, *L’Italia insulare*, 119-132.
- SERRA, Patrizia (2012b), “Introduzione”, in Patrizia SERRA (ed.), *Questioni di letteratura sarda. Un paradigma da definire*. Milano: FrancoAngeli, 7-17.
- SERRA, Patrizia (2012c), “Alle origini della scrittura letteraria in Sardegna”, in Patrizia SERRA (ed.), *Questioni di letteratura sarda. Un paradigma da definire*. Milano: FrancoAngeli, 19-60.

- SINI, Francesco (1997), «*Comente comandat sa lege*». *Diritto romano nella Carta de Logu d'Arborea*. Torino: Giappichelli.
- SINI, Francesco (2000), "Diritto romano nella *Carta de Logu d'Arborea*: i capitoli *De appellationibus* e *De deseredari*", in Giampaolo MELE (ed.), *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale*. Atti del 1° Convegno Internazionale di Studi, Oristano 5-8 Dicembre 1997. Vol. II. Oristano: ISTAR: 983-1012.
- SINI, Francesco (2004), "Influssi del diritto romano sulla «Carta de Logu» di Arborea", in Italo BIROCCHI, Antonello MATTONE (eds.), *La Carta de Logu di Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*. Roma/Bari: Laterza, 50-96.
- TANDA, Nicola (1991), *Letteratura e lingue in Sardegna*. Cagliari: Edes.
- TANGHERONI, Marco (2004), "La «Carta de Logu» del Giudicato di Cagliari. Studio ed edizione di alcuni suoi capitoli", in Italo BIROCCHI and Antonello MATTONE (eds.), *La Carta de Logu di Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*. Roma/Bari: Laterza, 204-236.
- TOLA, Pasquale (1837), "Olives, Girolamo", in *Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna*. Vol. III. Torino: Tip. Chirio e Mina, 29-34.
- TOLA, Pasquale (1837-1838), *Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna ossia Storia della vita pubblica e privata di tutti i Sardi che si distinsero per opere, azioni, talenti, virtù e delitti*. 3 voll. Torino: Chirio e Mina, 1837-1838; riediz. a cura di Manlio BRIGAGLIA (2001). 3 voll. Nuoro: Ilisso.
- TURTAS, Raimondo (1981), "La questione linguistica nella Sardegna del Cinquecento", in «Quaderni di storia sarda» 2, 57-87.
- TURTAS, Raimondo, RUNDINE, Angelo and TOGNOTTI, Eugenia (eds.) (1990), *Università, studenti, maestri. Contributi alla storia della cultura in Sardegna*. Sassari: Gallizzi.
- TURTAS, Raimondo (2008), "Evoluzione semantica del termine *condake*", in «Bollettino di Studi Sardi» 1, 9-38.
- VIDAL, Josep Juan (1999), "Mallorca y Cerdeña en tiempos de Felipe II. ¿Reinos de segundo orden?", in Bruno ANATRA and Francesco MANCONI (eds.), *Sardegna, Spagna e Stati italiani nell'età di Filippo II*. Cagliari: AM&D, 253-281.
- VIRDIS, Maurizio (1978), *Fonetica del dialetto sardo campidanese*. Cagliari: Edizioni della Torre.
- VIRDIS, Maurizio (2006), "Introduzione a Gerolamo Araolla", in Maurizio VIRDIS (ed.), *Gerolamo Araolla: Rimas diversas spirituales*. Cagliari: Centro di studi filologici sardi/CUEC, IX-CLII.
- VIRDIS, Maurizio (2012), "La nascita della Sardegna quale soggetto storico e culturale nel secolo XVI", in Patrizia SERRA (ed.), *Questioni di letteratura sarda. Un paradigma da definire*. Milano: FrancoAngeli, 61-100.
- VIRELLA I BLODA, Albert (1982), *Els costells catalans*, in «Miscel·lània penedesenca» 5, 261-280.
- WAGNER, Max Leopold (1997) [1951], *La lingua sarda. Storia, spirito e forma*, ed. Giulio PAULIS. Nuoro: Ilisso.
- ZANETTI, Ginevra (1963), "La Sassari cinquecentesca colta e religiosa", in «Studi Sassaresi» 30, 103-154.

Fonti sitografiche

BIBLIA SACRA JUXTA VULGATAM CLEMENTINAM =

(disponibile al sito: <<http://vulsearch.sourceforge.net/html/>>)

IMPERATORIS IVSTINIANI OPERA = Institutiones, Codex, Digesta

(disponibile al sito: <<http://www.thelatinlibrary.com/justinian.html>>)

OVI = Corpus dell'Opera del Vocabolario dell'Italiano Antico

(disponibile al sito: <<http://gattoweb.ovi.cnr.it>>)

TLIO = Tesoro della lingua Italiana delle Origini

(disponibile al sito: <<http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/>>)

Giulia Murgia

Università di Cagliari (Italy)

giulia.murgia@hotmail.it